# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

# GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

263° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

# INDICE

Commissioni permanenti		
1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali	Pag.	5
2ª - Giustizia	<b>»</b>	10
4ª - Difesa	<b>»</b>	22
5ª - Bilancio	<b>»</b>	29
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro	<b>»</b>	33
7 <sup>a</sup> - Istruzione	<b>»</b>	49
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni	<b>»</b>	53
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	<b>»</b>	57
10 <sup>a</sup> - Industria	<b>»</b>	62
11 <sup>a</sup> - Lavoro	<b>»</b>	67
Commissioni di inchiesta		
Sul sistema sanitario	Pag.	72
Commissione speciale		
Materia d'infanzia	Pag.	76
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Sul ciclo dei rifiuti	Pag.	79
Schengen	<b>»</b>	81
Riforma amministrativa	<b>»</b>	83
Sottocommissioni permanenti		
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri	Pag.	87

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

98<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (R135 000, C21ª, 0048°)

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Eugenio Filograna ha trasmesso il 27 gennaio scorso documentazione fotografica attinente alla questione da lui sollevata in ordine all'applicabilità dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. Il senatore Filograna ha inoltre chiesto che la Giunta rinvii l'esame per consentirgli di produrre ulteriori osservazioni in proposito.

Dopo l'intervento del senatore FASSONE, la Giunta unanime conviene con la richiesta formulata dal senatore Filograna.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dal senatore Michele Florino in relazione al procedimento penale n. 4374/96 R.G.G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza, per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (R135 000, C21<sup>a</sup>, 0043<sup>o</sup>)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 2 ottobre 1997 e proseguito nella seduta del 7 novembre 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti, ricordando che il senatore Michele Florino ha investito il Senato della questione dell'ap-

plicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ad opinioni da lui espresse nei confronti del prefetto Umberto Improta, pubblicate sul quotidiano «La Voce» dell'8 febbraio 1995, per le quali è stata presentata querela nei suoi confronti.

Il Presidente fa presente che la Giunta, nella seduta del 2 ottobre 1997, ha ascoltato il senatore Florino, il quale ha fornito chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. Al termine dell'audizione la Giunta ha deliberato di richiedere al Tribunale di Monza copia degli atti del procedimento, che sono pervenuti il 28 ottobre 1997.

Riprende quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori LUBRANO DI RICCO, PASTORE, RUSSO, BATTAGLIA, FASSONE, MILIO, CALLEGARO, BRUNI ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera infine, all'unanimità, di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Lubrano di Ricco è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,55.

## AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

215<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria.

(Parere su emendamenti alla 6ª Commissione: in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, e riferiti al nuovo testo elaborato dalla stessa Commissione, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza, salvo che per gli emendamenti 26.09 e 26.0.10: al riguardo propone un parere contrario, poichè essi risultano difformi dal canone di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Il senatore MAGGIORE obietta che le disposizioni contenute nei due emendamenti censurati dal relatore corrispondono ad analoghi precedenti.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO condivide la proposta di parere avanzata dal relatore e osserva che gli emendamenti 26.0.9 e 26.0.10, anche se riferibili a precedenti analoghi non sono compatibili con i principi innovativi introdotti dalla più recente legislazione in materia di pubblico impiego.

Il senatore MAGGIORE replica rilevando che si tratta di posizioni maturate da tempo e risalenti a prima degli interventi normativi appena evocati. Il sottosegretario CASTELLANI ricorda che all'emendamento 26.0.9 corrisponde una disposizione analoga già approvata dal Senato nell'ambito del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1998 e successivamente stralciato dalla Camera dei deputati.

Il senatore PASTORE richiama l'attenzione sulla diversa configurazione dei due emendamenti censurati dal relatore, rilevando che il 26.0.10 appare più restrittivo.

La proposta di parere avanzata dal relatore, posta in votazione, viene quindi approvata.

**DOC. XXII, n. 39** – SALVATO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince» (R162 000, C08<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

DOC. XXII, n. 41 – DE LUCA Athos ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave «Moby Prince»

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: esame congiunto e rinvio) (R162 000, C08<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il relatore MAGGIORE illustra le proposte di inchiesta parlamentare, rileva che vi sono ancora processi pendenti sull'evento cui si riferiscono e propone di conseguenza un parere contrario.

Il senatore PELLEGRINO concorda sostanzialmente con la valutazione del relatore e osserva che lo strumento dell'inchiesta, connaturato agli istituti di democrazia parlamentare, si rivela assai critico quando vi sono inchieste giudiziarie in corso. Ricorda che la Commissione d'inchiesta sulle stragi, da lui stesso presieduta, è stata sollecitata ad occuparsi del disastro della *Moby Prince*, ma egli non ha ritenuto opportuna tale estensione di inchiesta. Tuttavia considera necessario esaminare le sentenze di primo grado già emanate, verificando se vi siano spazi di accertamento diversi da quelli propri dell'autorità giudiziaria, ad esempio quanto ad eventuali disfunzioni nella disciplina delle attività portuali sotto il profilo della sicurezza.

Il relatore MAGGIORE ritiene che anche l'inchiesta amministrativa sia idonea ad accertare le disfunzioni evocate dal senatore Pellegrino.

Il presidente VILLONE ritiene che il parere della Commissione abbia un valore di principio: sarebbe infatti erroneo, a suo avviso, disporre una inchiesta parlamentare ogni volta che vi sia un caso giudiziario controverso, soprattutto quando i processi sono ancora in corso. L'eventuale sovrapposizione tra inchiesta parlamentare e processo penale non è affatto auspicabile e vi sono senz'altro strumenti parlamentari diversi dall'inchiesta idonei a ottenere notizie e dati dalle amministrazioni competenti, come ad esempio gli atti di sindacato ispettivo.

Secondo il senatore MARCHETTI è corretto interrogarsi sulla opportunità di ricorrere all'inchiesta parlamentare, ma il caso in questione è grave e rilevante, poichè vi si sono state ben 140 vittime e dopo otto anni non risulta una verità accertata. Da parte dell'opinione pubblica vi è una forte attesa sulla individuazione delle cause del disastro e sull'accertamento delle eventuali responsabilità e anche il Parlamento può legittimamente svolgere un ruolo a tale riguardo. D'altra parte, la Commissione non potrebbe a suo avviso esprimere una censura alle proposte di inchiesta parlamentare in base a considerazioni di compatibilità costituzionale, poichè anche in pendenza di processi penali il Parlamento può considerare opportuno lo svolgimento di una propria inchiesta.

Il presidente VILLONE considera indiscutibili l'importanza e la gravità dell'evento cui si riferiscono le proposte di inchiesta, ma invita a valutare con attenzione l'opportunità istituzionale di tale iniziativa.

Anche la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO sottolinea l'estrema gravità dell'evento da cui traggono origine le proposte di inchiesta: esso ha suscitato grande attenzione nell'opinione pubblica e le attese di verità sono state finora deluse. Tuttavia condivide le considerazioni critiche svolte dal relatore e da altri senatori, non già per ragioni di merito ma poichè la pendenza di un procedimento penale e la presunzione che la sentenza di primo grado non sarà impugnata trasformano l'inchiesta parlamentare in una sorta di surrogato del processo di appello. Osserva, inoltre, che i soggetti e i dati cui far riferimento per un'eventuale inchiesta parlamentare sarebbero gli stessi che hanno formato oggetto dell'inchiesta giudiziaria. Considera preferibile, pertanto, ogni altro atto di iniziativa parlamentare rivolto a promuovere e controllare gli accertamenti di competenza del Governo e delle pubbliche amministrazioni.

Il relatore MAGGIORE precisa che l'impostazione da lui data alla valutazione delle proposte d'inchiesta prescinde dalla qualità e dalla gravità dell'evento, che riconosce nella sua drammatica rilevanza.

Il senatore PASTORE sostiene che la sovrapposizione di una inchiesta parlamentare a un processo penale sarebbe quanto mai inopportuna, anche perchè la Commissione d'inchiesta si giustifica esclusivamente quando vi sono elementi non valutati o non valutabili in sede processuale, che abbiano in particolare una rilevanza politica. Una ulteriore giustificazione all'inchiesta parlamentare sarebbe desumibile da eventuali carenze nelle indagini giudiziarie o dalla rilevazione di ostacoli artificiosamente frapposti all'accertamento della verità, ma ciò non risulta nel caso in esame. Osserva inoltre che le Commissioni parlamentari dispongono anche dello strumento dell'indagine conoscitiva, il cui svolgimento potrebbe dar luogo successivamente a una valutazione più ponderata sull'opportunità di una inchiesta parlamentare.

La senatrice PASQUALI non condivide la valutazione del senatore Marchetti circa la congruità dello strumento dell'inchiesta a ogni caso rilevante e grave, che abbia avuto una risposta giudiziaria giudicata insoddisfacente. Su tale presupposto, infatti, si rischia di affermare un precedente rischioso, foriero di una moltiplicazione incontrollata delle iniziative d'inchiesta parlamentare. A suo avviso, il relatore ha correttamente individuato i motivi di inopportunità dell'inchiesta in questione.

Il senatore ANDREOLLI considera inadeguato lo strumento dell'inchiesta parlamentare allo scopo di accertare la verità, affermato dagli stessi proponenti.

Il senatore MAGNALBÒ trova convincenti gli argomenti contrari alle proposte di inchiesta e annuncia che ritirerà la propria firma dal documento XXII n. 41, senza escludere che in un momento successivo la questione potrà essere riconsiderata.

Il presidente VILLONE afferma che l'inchiesta parlamentare è finalizzata per sua natura a un esito politico e istituzionale e non all'accertamento della verità dei fatti: essa ha piuttosto lo scopo di rilevare responsabilità politiche, disfunzioni amministrative ed eventuali deviazioni istituzionali.

Il senatore PELLEGRINO riconosce che l'ordinamento positivo non impedisce lo svolgimento contemporaneo di inchieste giudiziarie e parlamentari, ma nell'esperienza concreta tale coincidenza ha determinato notevoli inconvenienti. D'altra parte, l'inchiesta parlamentare non dovrebbe avere ad oggetto l'accertamento dei fatti, come invece si desume dalle proposte in esame, ma piuttosto la rilevazione di responsabilità di natura politica e l'individuazione di possibili interventi risolutivi sul piano legislativo. A suo avviso, è preferibile riconsiderare le proposte una volta pronunciata la sentenza definitiva sul caso in questione, valutando se vi sia o meno la necessità di accertare le ragioni della evantuale mancata individuazione delle responsabilità.

Il senatore MARCHETTI replica alle critiche rivolte alle proposte d'inchiesta ricordando i casi ricorrenti in cui una inchiesta parlamentare si svolge contemporaneamente ai processi penali riferiti ai medesimi eventi. La doverosa cautela nel ricorso all'inchiesta parlamentare non potrebbe indurre a sottovalutare la gravità dell'evento cui si riferiscono le proposte in esame, che suscita particolare attenzione nell'opinione pubblica, con una richiesta di verità molto insistente. In ogni caso, l'ambito e l'oggetto dell'inchiesta parlamentare possono essere precisati e ulteriormente definiti, ma ciò rientra nella competenza della Commissione di merito. La Commissione affari costituzionali, da parte sua, non potrebbe pronunciare un parere radicalmente negativo sull'esclusivo fondamento di una valutazione di mera opportunità.

Il presidente VILLONE osserva che le critiche rivolte alle proposte in esame sono state motivate da ragioni di compatibilità costituzionale riferite alla funzione propria delle inchieste parlamentari. Tuttavia propone di rinviare il seguito dell'esame dei documenti, per svolgere ulteriori valutazioni in proposito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### IN SEDE REFERENTE

(1388-bis) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa (Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE ricorda che il disegno di legge deriva dallo stralcio delle disposizioni in materia elettorale disposto dall'Assemblea nel corso della discussione del disegno di legge n. 1388, sull'ordinamento delle autonomie locali. Propone di acquisire la discussione già svolta nella precedente fase procedurale, fissando fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione consente, convenendo di fissare per le ore 14 di Mercoledì 11 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

## GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

227<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

## Presidenza del Presidente ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 9.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane (n. 192)

(Parere al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 254. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C02ª, 0004°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore CIRAMI rileva, in una prospettiva di carattere generale, che sarebbe stato sicuramente più opportuno affrontare il problema dell'istituzione delle sezioni distaccate di tribunale dopo aver affrontato quello della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che avrebbe dovuto costituire il presupposto sulla base del quale procedere agli ulteriori interventi relativi alla distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio.

Passando alla considerazione di alcuni casi specifici, l'oratore ritiene del tutto non condivisibile l'orientamento che porterebbe ad istituire una sezione distaccata di tribunale in un luogo come Corleone, in considerazione della sua valenza simbolica, nel momento stesso in cui si riconosce però che tale località non presenta i requisiti che il legislatore delegato ha individuato come necessari per giustificare l'istituzione di una sezione distaccata.

Conclude quindi il suo intervento invitando il Governo ad una attenta rimeditazione delle scelte effettuate con riferimento ai comuni di Noto, Avola, Capaccio, Serra S. Bruno, Bronte, Nardò e all'isola di Lipari.

Il senatore PETTINATO si dichiara convinto che sarebbe stato preferibile che l'istituzione delle sezioni distaccate di tribunale fosse stata preceduta da una revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in quanto ciò avrebbe permesso di affrontare i problemi del funzionamento della giustizia in maniera certamente più incisiva ed efficace.

Con riferimento poi ad alcune ipotesi specifiche, l'oratore segnala innanzitutto la situazione del comune di Osimo che, nonostante la sua vicinanza ad Ancona, presenta caratteristiche tali, soprattutto in considerazione della forte concentrazione di aziende sul suo territorio, da poter giustificare una scelta diversa rispetto a quella proposta dal Governo. Nel rifarsi quindi alle considerazioni già emerse nel corso della discussione per quanto riguarda i comuni di Rodi Garganico e Trinitapoli, nonchè in merito all'istituzione del tribunale di Legnano, richiama l'attenzione sulla zona che fa perno sul tribunale di Caltagirone e, nel ritenere senz'altro ragionevole la scelta del Governo di prevedere una sezione distaccata nel comune di Mineo, lo invita però anche ad un approfondito esame della situazione per quel che concerne il comune di Granmichele. Giudica inoltre indubbiamente necessaria l'istituzione di una sezione distaccata ad Augusta ed assolutamente condivisibile la richiesta di attenzione che proviene dal comune Floridia.

Relativamente alla zona intorno all'Etna, se va valutata positivamente la scelta di collocare una sezione distaccata ad Adrano, appare però indispensabile affrontare il problema del territorio situato a Nord e a Nord Ovest dello stesso Etna che rimarrebbe privo di un proprio presidio giudiziario. A questo riguardo sembrerebbe indispensabile l'istituzione di una sezione distaccata da collocare tra Bronte e Randazzo. Conclude raccomandando che il comune di Ramacca venga accorpato al tribunale di Catania e non alla sezione distaccata di Paternò.

Il senatore CARPINELLI richiama in particolare l'attenzione sull'esigenza che venga istituita una sezione distaccata di tribunale a Todi, sottolineando, come, per consentire una soluzione in questo senso, i comuni di Marsciano e Deruta abbiano richiesto il loro accorpamento con lo stesso comune di Todi in modo da costituire una realtà territoriale che, nel suo complesso, possa corrispondere ai requisiti fissati dal legislatore delegato per l'istituzione di sezioni distaccate.

Il senatore BERTONI dichiara innanzitutto di ritenere assolutamente necessario che venga prorogato il termine per l'esercizio della delega o che quantomeno venga prorogato il termine, previsto nella lettera r) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 254 del 1997, a partire dal quale acquisteranno efficacia le disposizioni contenute nei decreti legislativi delegati. L'oratore sottolinea di aver già avanzato questa richiesta – anche se i resoconti della commissione non ne danno conto – in occasione della discussione del parere sul primo degli schemi di decreto di attuazione della delega contenuta nella citata legge n. 254 e la rinnova in questa circostanza, facendo altresì presente che, qualora essa non venga condivisa dal Governo, egli non voterà la proposta di parere che verrà presentata dal relatore. Dopo aver auspicato, inoltre, che nel parere vengano individuati alcuni criteri di valutazione di carattere generale cui

il Governo potrà rifarsi per correggere eventualmente le scelte effettuate nell'individuazione delle sezioni distaccate di tribunale, richiama più specificamente l'attenzione sull'opportunità di istituire sezioni distaccate nei comuni di Atessa e Bronte, nonchè nel comune di Solopaca invece che in quello di Guardia Sanframondi.

Prende quindi la parola il senatore LUBRANO DI RICCO il quale si sofferma sulla necessità di dotare di un nuovo tribunale l'area a Nord di Napoli, sottolineando al riguardo come le proposte contenute nello schema in discussione non appaiano corrispondere a questa esigenza e rilevando, sotto un diverso profilo, come la locuzione «in sostituzione delle sezioni distaccate» contenuta nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 254 del 1997 debba essere interpretata sic et simpliciter nel senso che la costituzione dei nuovi tribunali deve avvenire in alternativa all'istituzione di sezioni distaccate senza che ciò implichi, per il legislatore delegato, alcun altro vincolo di collocazione.

Il senatore PREIONI richiama l'attenzione della Commissione sulla posizione contraria da lui assunta in occasione del varo del provvedimento di delega per la istituzione del giudice unico di primo grado. Tale contrarietà egli aveva a suo tempo motivato in base all'esigenza di accorpare piuttosto giudice di pace e pretore. Il provvedimento in titolo, peraltro, lo vede favorevole e rileva che il Governo si è mosso in maniera corretta all'interno della delega. A tale proposito gli appare di difficile comprensione l'atteggiamento della maggioranza che propone nella sede odierna modifiche a decisioni che aveva avallato predisponendo la legge di delegazione. Dichiara la propria contrarietà ad ogni differimento all'esercizio della delega delle aree metropolitane e auspica che il Governo non ceda alle pressioni della sua maggioranza. Passa, quindi, a ripercorrere non senza esprimere profonde riserve al riguardo – le procedure istruttorie di preparazione del provvedimento che si sono svolte su iniziativa degli esponenti del Ministero di grazia e giustizia. In particolare ricorda che molti parlamentari da tali procedure sono stati esclusi, contrariamente a quanto previsto, essendo, al contrario, presenti, amministratori locali la cui presenza non era attesa.

Il presidente ZECCHINO, attesa l'esigenza di partecipare immediatamente ai lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,40.

## 228<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane (n. 192)

(Parere al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 254. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C02a, 0004°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Ha la parola il senatore PREIONI il quale – ad integrazione dell'intervento svolto nella seduta antimeridiana - ricorda che nella fase di consultazione che ha preceduto la predisposizione dello schema di decreto in titolo ha rilevato un modo di procedere improprio e di parte. In particolare richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il comitato tecnico del Ministero di grazia e giustizia incaricato di acquisire sul territorio gli elementi di valutazione avrebbe omesso di informare delle riunioni alcuni presidenti di comunità montane, laddove gli risulta che altri amministratori locali di esponenti della maggioranza di Governo sarebbero stati invitati a non partecipare alle riunioni al fine di evitare possibili contestazioni del modo di procedere del Ministero. Lamenta, altresì, l'omessa consultazione di altri amministratori locali in ragione della propria appartenenza politica. Per quanto attiene, invece, al merito del provvedimento in titolo, esso risulta sostanzialmente conforme alla legge di delegazione sulla quale, peraltro, fa rilevare di avere a suo tempo espresso voto contrario. Ribadisce, invece, la propria contrarietà all'eventuale accantonamento della parte relativa all'istituzione dei tribunali metropolitani. Quanto, poi, alle istituende sezioni distaccate di tribunale, pur condividendo l'impostazione di fondo, non può non rilevare che in taluni casi i dati proposti dal Governo non corrispondono alla realtà, sia dal punto di vista numerico che per quanto riguarda le caratteristiche peculiari dei carichi di lavoro rilevati. Ricorda, quindi, di aver presentato un disegno di legge (A.S. 2202) volto ad istituire un tribunale a Legnano. Tale proposta si muoverebbe oltretutto nell'ambito dell'orientamento del Governo per quanto riguarda i tribunali che il provvedimento in titolo prevederebbe nell'area metropolitana di Milano. Invita il relatore a prendere nota dell'insieme dei disegni di legge che, al Senato, pendono in ordine alla realizzazione di modifiche alla geografia giudiziaria, anche al fine di acquisire attraverso la lettura della relazione dei singoli disegni di legge la piena consapevolezza delle realtà locali. Altro aspetto messo in rilievo dal senatore Preioni è quello dell'esigenza di por mano al più presto alla revisione dei distretti di corte di appello istituendo anche in tale contesto sezioni distaccate di corte di appello, come previsto peraltro da disegni di legge già presentati da lui stesso (A.S 2001) e dal senatore Vedovato (A.S. 532), specificamente riguardanti la sezione distaccata della Corte di Appello di Novara nell'ambito del distretto di Torino. Conclude sottolineando che quest'ultimo intervento risulterà vieppiù necessario a seguito dell'ulteriore aggravio del carico giudiziario conseguente alla revisione proposta dal Governo.

Il presidente ZECCHINO, prima di dichiarare chiusa la discussione generale, propone di consentire brevi interventi da parte di senatori che non si erano inizialmente iscritti a parlare.

Conviene la Commissione.

Il senatore LISI mette in rilievo la situazione delle sopprimende preture di Nardò e Campi salentina che sono state già giudicate nel parere reso dall'altro ramo del Parlamento sul provvedimento in titolo, in possesso dei requisiti per diventare sezioni distaccate di tribunale.

Il senatore D'ALÌ sollecita la Commissione a prendere nota della estremamente disagiata situazione dell'isola di Pantelleria cui la ventilata soppressione della pretura causerebbe enormi disagi agli abitanti per raggiungere Marsala cui verrebbe accorpata. Senza contare che i collegamenti via mare sono spesso impediti nella stagione invernale. In merito alla pretura di Partanna, il ventilato trasferimento a Castel Vetrano comporterebbe evidenti disagi per difficoltà di collegamento con la proposta sede di Castelvetrano senza contare che il bacino di utenza è molto vasto e raggruppa tutti i comuni della Valle del Belice che, insieme, raggiungono i 35 mila abitanti. Suggerisce che inoltre l'eventuale accorpamento di Salemi sia effettuato con Partanna, piuttosto che con Marsala, mentre per quanto riguarda Capua a Vetere vi è – a suo avviso – la necessità di verificare l'attendibilità dei parametri forniti dal Governo.

Il senatore FIGURELLI condivide e apprezza la relazione del relatore Calvi,e,di fronte alle argomentazioni addotte in successivi interventi, sottolinea che è fuor di luogo parlare di strumentalizzazione dell'ordine pubblico o ritenere demagogiche le preoccupazioni a proposito del rapporto oggettivo tra le scelte da compiere per Palermo e la sua doppia condizione di capitale della mafia e di capitale dell'antimafia. Nel mentre esprime pieno accordo sulle ragioni della scelta del Governo di non istituire un secondo tribunale nell'area metropolitana di Palermo, evidenzia come proprio tali motivi devono far ritenere che l'obiettivo di decongestionare il tribunale di Palermo passa per ulteriori sezioni distaccate, senza contrapposizioni come quella tra Corleone e Monreale e quella fra Carini e Partinico. In particolare è assolutamente necessario avere una sezione distaccata, e non un ufficio fittizio, a Corleone, anche in base a quanto proprio il Governo ha riconosciuto per il contrasto della criminalità organizzata. Anche i sindaci dei comuni di Cefalà Diana, Godrano, Marineo, Mezzojuso e Villafrati, hanno comunicato di preferire che i rispettivi territori afferiscano nella istituenda sezione distaccata di Corleone, piuttosto che in quella di Bagheria – come attualmente proposto dal Governo. E ciò migliorerebbe gli stessi parametri della sezione distaccata di Corleone. Per quanto riguarda Carini e Partinico, entrambe possono coesistere come sezioni distaccate del tribunale, anche per come è il Governo stesso a riconoscere che Carini «prevale» su Partinico per maggiore indice e per popolazione. Altro problema messo in rilievo dal senatore Figurelli riguarda l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Termini Imerese nella zona delle Madonie, alternativa all'accorpamento a Cefalù di Polizzi Generosa, accorpamento ingiustificato anche a causa dei tempi di percorrenza superiori a 1 ora mentre tra Cefalù e Termini vi sono dieci-quindici minuti di strada.

Il senatore BATTAGLIA, intervenendo per fatto personale, intende far rilevare al senatore Figurelli che non ha mai inteso indurre al convincimento che la situazione della criminalità organizzata a Palermo – che rappresenta un dato oggettivo – possa essere considerata un elemento suscettibile di strumentalizzazione sotto alcun profilo.

## IL presidente ZECCHINO dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore CALVI il quale premette in primo luogo espressioni di grande riconoscimento per l'estrema professionalità dimostrata dai funzionari del Ministero di grazia e giustizia cui va dato atto della straordinaria mole di lavoro affrontato per la messa a punto del provvedimento in titolo, rilevando che tale aspetto non sia stato da qualcuno preso nella dovuta considerazione. Mette, poi, in rilievo, per quanto riguarda la configurazione dei dati forniti dal Governo che la non completa aderenza alla realtà di taluni di questi potrebbe essere – in alcuni casi – imputabile anche ad errori materiali.

Il relatore CALVI illustra, quindi, una proposta di parere favorevole nella quale si evidenzia innanzitutto come lo schema in esame sia il proseguimento logico e sistematico del precedente decreto legislativo concernente l'istituzione del giudice unico di primo grado sul quale il Senato ha già espresso in data 22 dicembre 1997 il suo parere positivo.

Con specifico riferimento all'articolo 6, sottoposto alla valutazione della Commissione, si ritiene comunque necessario formulare alcune osservazioni. In relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *l*) della legge-delega, con la quale si conferisce delega al legislatore di istituire nei circondari di Milano, Roma, Napoli e Palermo, nuovi tribunali in sostituzione di sezioni distaccate, si rileva che allorquando la legge-delega fu proposta e votata, si riteneva che i quattro centri metropolitani avrebbero potuto essere suddivisi determinando una nuova e diversa competenza territoriale del Tribunale.

Appare invece più opportuno intervenire con la riforma avendo a disposizione un più ampio ambito territoriale al fine di rideterminare la competenza anche attraverso l'utilizzazione di tribunali viciniori. Pertanto il riferimento della legge-delega alla circoscrizione dei quattro tribunali appare oggi non rispondente ai nuovi intenti riformatori, dovendo farsi riferimento invece al territorio di competenza della Corte di appello.

Occorrerà quindi rinnovare una richiesta di delega, ovvero predisporre un apposito disegno di legge, in cui si faccia riferimento al di-

stretto che ricomprende le aree metropolitane, anzichè al circondario. Qualora il Governo dovesse accedere a questa ipotesi, inevitabilmente dovrà sospendere l'esecuzione dei poteri attualmente delegati, formulare una nuova richiesta di delega e predisporre con rapidità un nuovo schema di decreto legislativo che ridefinisca la competenza territoriale dei tribunali, anche di nuova istituzione, nell'ambito delle Corti di appello di Milano, Roma, Napoli e Palermo.

È evidente che la struttura istituzionale attualmente vigente deve rimanere inalterata salvo modifiche puramente nominative.

La Commissione condivide, ritenendola essenziale ai fini della riforma, la necessità della trattazione sia delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria e sia dello svolgimento delle funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare presso la sede principale del tribunale.

Appare condivisibile il principio di cui all'articolo 48-bis/2, (Istituzione e soppressione delle sezioni distaccate) nella formulazione ipotizzata nella relazione sullo schema di decreto legislativo.

Al riguardo da taluno è stata avanzata la richiesta di prevedere che oltre agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati, sia previsto anche il parere del Parlamento.

Tale richiesta non appare convincente in quanto introdurrebbe un momento di controllo di dubbia efficacia atteso che i criteri i quali potrebbero determinare l'istituzione o la soppressione di sezioni di tribunale sono connessi ad elementi di fatto assoggettati al controllo delle parti direttamente interessate e verificati con la flessibilità propria dei procedimenti amministrativi.

Per quanto riguarda l'articolo 1, che introduce articoli aggiuntivi dopo l'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), si osserva che all'articolo 48-quater si suggerisce al Governo di prevedere che il presidente del tribunale possa disporre non soltanto che singoli procedimenti ovvero una o più udienze da trattare nella sede principale possano essere tenuti nelle sedi distaccate, ma che possa anche accadere l'inverso e cioè che siano trattati nella sede principale procedimenti o udienze da assegnare alla sede distaccata. Inoltre, si potrebbe prevedere che il presidente di tribunale, in ordine alla trattazione presso le sedi distaccate, abbia la possibilità di disporre che una o più udienze siano tenute nella sezione distaccata anche per gruppi omogenei di procedimenti. All'articolo 48-quinquies si suggerisce al Governo di valutare se sia opportuno computare nel numero minimo di magistrati richiesto per l'istituzione di posti di presidenti di sezione i magistrati assegnati a sezioni distaccate: si potrebbe altrimenti creare, stando alla disposizione prevista nello schema, una disparità di situazioni tra magistrati assegnati al tribunale ordinario e magistrati, in egual numero, assegnati alle sezioni distaccate. All'articolo 3 la Commissione ritiene che vi sia un mancato coordinamento tra il comma 1 e il comma 2, in quanto appare razionale che il comma 1 preveda l'incarico anche in più sezioni distaccate e il comma 2 non riprende tale eventualità con riferimento alle possibili incompatibilità: si suggerisce di sostituire le parole «alla sezione distaccata» con «alle sezioni distaccate»; inoltre appare equivoca

l'espressione «esclusivamente» utilizzata nel comma 1; se si intende affermare che l'incarico può essere conferito solo alternativamente con la sede principale o la sezione distaccata, sarebbe opportuno utilizzare l'espressione «alternativamente» ovvero «non contestualmente».

All'articolo 10 si osserva che, poichè il comma 1 si riferisce all'ipotesi prevista nell'articolo 48-*ter*, comma 2, sarebbe opportuno suggerire che tale norma possa essere esplicitamente richiamata.

Agli articoli 10 e 11, in tema di definizione dei procedimenti pendenti e della definizione della normativa che disciplina la transizione, il Governo potrebbe verificare la possibilità di consentire ai presidenti di tribunale di ridistribuire le cause conformemente ai principi di cui agli articoli 5 e 6 dello schema.

In relazione alla istituzione o alla soppressione delle sezioni distaccate di tribunale, la Commissione ritiene che il Governo abbia opportunamente fissato parametri oggettivi che possano essere derogati soltanto a fronte di situazioni di particolare rilevanza.

La necessità di una revisione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari muove dalla constatazione che il sistema giudiziario è gravemente inefficiente anche a causa di un assetto ordinamentale inattuale e inadeguato.

Occorre quindi concentrare le risorse in un numero di uffici il più ridotto possibile al fine di pervenire a una sistemazione razionale e funzionale del servizio giustizia.

Le ampie consultazioni disposte dal ministero e i criteri oggettivi di valutazione fissati per determinare la redistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari sono i presupposti che hanno consentito di definire la tabella B annessa all'ordinamento giudiziario (articolo 25 dello schema di decreto) nella quale sono individuati i comuni ove saranno istituite le sezioni distaccate del tribunale ordinario (ai sensi dell'articolo 48-bis ordinamento giudiziario come introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo).

La Commissione è consapevole che la tabella B elaborata dal Ministero si fonda su un ragionevole e prudente equilibrio che deve essere preservato e che quindi le innovazioni debbano essere contenute e mirate. Pur tuttavia, a seguito di un assai ampio dibattito e raccogliendo le indicazioni di maggior significato, si ritiene di dover esprimere un parere contenente anche la previsione di istituire le seguenti ulteriori sezioni distaccate: Augusta, Carini, Civitacastellana, Corleone, Elba, Fidenza, Iglesias, La Maddalena, Lipari, Menaggio, Nardò, Ostuni, Palestrina, Pavullo, Rodi Garganico (tale indicazione si fonda sul possibile accorpamento delle attuali preture di Apricena e di Torre Maggiore e, dall'altro, nell'accorpamento di S. Nicandro Garganico con Rodi Garganico in un'area in cui verrebbe a gravitare anche la zona corrispondente all'attuale pretura di Vico), Amalfi, Anagni (in subordine l'accorpamento a Frosinone), Atessa, Bronte, Canosa, Capri, Cervinara, Grammichele, Partanna, S. Marco Argentario, Sapri, Silandro, Todi.

Inoltre appaiono meritevoli di considerazione le esigenze prospettate nel corso del dibattito relative alla istituzione delle seguenti ulteriori sezioni distaccate dei tribunali: Acerra, Agropoli, Assisi, Avola, Borgo S. Lorenzo, Campi Salentino, Lauria, Osimo, Pescia, S. Giovanni in Fiore, San Vito al Tagliamento, Serra S. Bruno, Trinitapoli. Da taluno è stata poi sottolineata l'opportunità di non istituire sezioni distaccate del tribunale di Nola essendo l'ufficio di per sè sufficiente alla gestione di tutti gli affari.

Ed infine si suggerisce di valutare la istituzione di una sezione distaccata di tribunale a Luino (in luogo di Gavirate), Gioia del Colle (in luogo di Acquaviva) e Latisana (in luogo di Palmanova).

Il sottosegretario AYALA rileva in primo luogo le notevoli difficoltà di fronte alle quali si è trovato il Governo nel dare attuazione alla delega contenuta nella legge n. 254 del 1997 che costituisce indubbiamente un intervento di riforma di grande complessità e di fondamentale importanza, sebbene non debba essere dimenticato come l'effettiva soluzione dei numerosi problemi che affliggono la giustizia italiana sia legata anche ad altri provvedimenti, quali la depenalizzazione dei reati minori e l'attribuzione al giudice di pace della competenza in materia penale.

Il sottosegretario esprime quindi particolare apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore Calvi ed assicura che gli elementi che verranno forniti con il parere della Commissione saranno oggetto di un attento esame da parte del Governo.

Per quanto riguarda più specificamente il problema delle aree metropolitane, sarà necessario da parte del Governo richiedere una nuova delega che, diversamente da quella contenuta nella lettera *l*) del comma 1, dell'articolo 1, della legge n. 254 del 1997 consenta all'Esecutivo di procedere all'istituzione dei tribunali delle aree metropolitane intervenendo in un'area che non dovrà essere limitata a quella dei circondari di Milano, Roma, Napoli e Palermo, ma dovrà invece essere estesa fino a ricomprendere i relativi distretti di corte di appello.

Il rappresentante del Governo prosegue richiamando con forza l'attenzione sul fatto che l'istituzione delle sezioni distaccate di tribunale non rappresenterà, nelle località interessate, il puro e semplice mantenimento delle sezioni distaccate di pretura eventualmente preesistenti, ma implicherà la creazione in tali località di uffici giudiziari completamente nuovi e sostanzialmente differenti rispetto ai precedenti. A questo proposito è sufficiente osservare che laddove saranno previste sezioni distaccate di tribunale, verranno destinati come minimo due magistrati togati e non un vice pretore onorario, ai quali naturalmente dovrà aggiungersi un'adeguata dotazione di strutture di supporto e di personale ausiliario. Risulta allora evidente che non è assolutamente possibile prevedere un simile impegno di risorse in luoghi dove i carichi di lavoro effettivi non possono giustificare una scelta di questo genere.

Ringrazia in conclusione, tutti i senatori intervenuti sottolineando il contributo costruttivo fornito dalla discussione testè conclusasi.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver ringraziato per il lavoro svolto il relatore Calvi, avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo sinistra democratica l'Ulivo, suggerendo peraltro che nella definitiva redazione del parere il relatore proponga al Governo, in primo luogo, di modificare il testo dell'articolo 48-quater, introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame, sopprimendo la previsione del necessario parere del consiglio giudiziario e, in secondo luogo, di riformulare il testo del comma 1 dell'articolo 48-ter nel seguente modo:

«Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali ad esse assegnati dal presidente del tribunale, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis, nell'ambito di quelli su cui il tribunale giudica in composizione monocratica e relativamente ai quali il luogo in ragione del quale è determinata la competenza nel territorio rientra nella circoscrizione della sezione medesima.».

In ultimo, l'oratore manifesta, a titolo personale, una forte riserva nei confronti della possibilità che venga istituito un numero eccessivo delle nuove sezioni distaccate di tribunale e auspica che il Governo, con un lavoro attento ed approfondito dia attuazione in maniera rigorosa alla delega contenuta nella citata legge n. 254.

Il senatore FASSONE si associa alle considerazioni svolte dal senatore Russo.

Prende quindi la parola il senatore PREIONI il quale ritiene non condivisibile la scelta procedurale di porre ai voti il conferimento del mandato al relatore. Sarebbe stato preferibile e più corretto che fosse stato distribuito il testo della proposta di parere presentato dalla stesso relatore e che quindi tutti i parlamentari fossero stati messi in condizione di presentare emendamenti ad esso. In mancanza di ciò, e in considerazione del fatto che egli si trova d'accordo su alcuni dei suggerimenti contenuti nella proposta del relatore mentre non ne condivide altri, di fronte alla necessità di doversi pronunciare su quella che rappresenta una vera e propria delega in bianco al relatore non può che annunciare la propria astensione.

Conclude evidenziando come il Governo complessivamente esca sconfitto da questa vicenda, essendo ormai evidente che la delega contenuta nella legge n. 254 del 1997 è stata richiesta dall'Esecutivo senza avere assolutamente le idee chiare su come si sarebbe potuto e dovuto dare ad essa attuazione, e in questo modo, ci si è alla fine trovati in una situazione in cui ciò che avrebbe potuto essere fatto con una sola legge dovrà invece essere realizzato con più provvedimenti legislativi. In questo non si è certamente reso un buon servizio ai cittadini.

Il senatore CORTELLONI preannuncia il voto favorevole allo schema di parere proposto dal relatore, deplorando peraltro che la situazione di Mirandola, pur avendone tutti i requisiti, non sia stata presa in considerazione per la istituzione di una sezione distaccata di tribunale.

Il senatore PETTINATO preannunzia il proprio voto favorevole, che accompagna con alcuni rilievi problematici volti a mettere in evi-

denza che le richieste da lui già sottoposte al Governo si incentravano, piuttosto che sulla contestazione dei parametri seguiti dal Governo, sulla necessità di presidiare la zona Sud-Est (Giarre) a Nord-Ovest (Adrano) dell'Etna la quale risulta sulla base delle scelte proposte dal Governo sfornita di presidi giudiziari. In questa prospettiva si ritiene senz'altro più opportuno la collocazione di una sezione distaccata a Randazzo piuttosto che a Bronte.

Il senatore MELONI, annunciato il voto favorevole e dichiarato di condividere le osservazioni proposte dal senatore Russo, richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di acquisire al più altro grado le indicazioni provenienti dalla popolazione locale e sulla opportunità di procedere accorpando al massimo alle sedi centrali di tribunale.

Il senatore BUCCIERO percepisce l'esigenza di segnalare alla Commissione che il proprio atteggiamento rispetto al provvedimento in esame si sviluppa sotto un duplice profilo. A titolo personale egli non può non condividere lo schema proposto dal relatore che lo soddisfa e al quale dà atto del lavoro egregiamente svolto. Tuttavia, esprimendosi a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, sarà costretto ad astenersi poichè la posizione da egli già espressa nel corso della discussione generale è legata alla rilevazione della assenza di ogni contestualità del provvedimento in esame con le altre iniziative legislative che avrebbero dovuto realizzare una inscindibile saldatura fra i quali – in particolare – il varo delle norme sulla depenalizzazione, i provvedimenti per attribuire competenza penale per il giudice di pace, le norme di modifica pretorile in senso più garantista. Altro aspetto che lo preoccupa in modo particolare è la mancata revisione delle tabelle recanti il contributo statale ai comuni per le sedi giudiziarie che, come da lui già fatto rilevare, risultano del tutto superate. Conclude, infine, affermando di condividere la proposta avanzata dal relatore in merito alla opportunità che il Governo non eserciti per il momento la delega relativa alle aree metropolitane ed esprimendo soddisfazione per la serenità di giudizio con la quale il relatore ha dimostrato di accogliere alcuni suggerimenti proposti dalla sua parte politica.

Il senatore FOLLIERI preannuncia il voto favorevole a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano, pur richiamando con forza i problemi del comune di Trinitapoli ove, ribadisce, il carico di lavoro è pari all'indice di 2,5, mentre gli abitanti raggiungono le 41.573 unità, così raggiungendo senza dubbio i richiesti parametri. Ricordato, poi, che il comune di Zapponeta ha già deliberato ad essere accorpata a Trinitapoli, torna a sottolineare che l'eventuale accorpamento a Cerignola avrebbe effetti assolutamente negativi poichè porterebbe, in conseguenza ad un bacino di utenza superiore a cento mila abitanti con un carico di lavoro che sfiorerebbe l'indice del 6 per cento.

Il senatore GRECO, intervenendo a nome del Gruppo di Forza Italia, dopo aver dichiarato di sottoscrivere totalmente le osservazioni del senatore Follieri, dichiara apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore cui dà atto di aver accolto le osservazioni da lui svolte per i comuni di Canosa e di Nardò oltre che per le realtà insulari, in particolare Capri.

Dichiarato di condividere per la pretura di Trinitapoli quanto messo in evidenza dal senatore Follieri conclude ribadendo che l'accorpamento di Trinitapoli a Cerignola risulterebbe estremamente penalizzante.

Il senatore BERTONI, intervenendo in dissenso dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo, preannuncia che si asterrà in considerazione del mancato recepimento dei rilievi da lui espressi nella seduta antimeridiana, nonchè in occasione dell'esame del precedente schema di decreto legislativo e che attenevano alla necessità di prorogare il termine per l'esercizio della delega o, quanto meno di rinviare ad una data più lontana il termine di efficacia dei decreti di attuazione. Conclude mettendo in luce la ingiusta penalizzazione dei comuni di Solopaca e Guardia Sanframondi.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Calvi a predisporre una parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 16,35.

## DIFESA (4a)

## GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

#### 100<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente GUALTIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli esteri Toia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (A008 000, C04<sup>a</sup>, 0002°)

Il Presidente GUALTIERI rivolge a nome di tutti i colleghi parole di saluto e l'augurio di buon lavoro al senatore Peruzzotti, che torna a far parte della Commissione Difesa, in sostituzione del senatore Serena.

Il senatore PERUZZOTTI ringrazia il Presidente e confida in un proficuo lavoro.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C04ª, 0063°)

Il PRESIDENTE avverte che il Ministro della difesa gli ha indirizzato una missiva – che è a disposizione dei commissari –, con la quale spiega le ragioni che gli hanno impedito di tener conto dei rilievi della Commissione, espressi in sede consultiva, sullo schema di decreto per il Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa.

Informa poi che nella settimana successiva a quella di chiusura dei lavori parlamentari la Commissione si riunirà martedì 10 febbraio per il seguito dell'audizione del procuratore capo del tribunale militare di Roma, Cons. Intelisano, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nel quadro della missione ONU «Restore Hope», e mercoledì 11 febbraio, in congiunta con la 1ª Commissione, per il seguito dell'esame dei disegni di legge sul

riordinamento dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Il senatore UCCHIELLI sollecita la risposta all'interrogazione n. 3-01392. Chiede inoltre al Presidente di sollecitare il Governo a rispettare l'impegno assunto durante la sessione finanziaria, e volto a presentare al Parlamento un documento sul Nuovo modello di difesa. Ritiene infine che non sia più possibile rinviare l'avvio dell'esame dei disegni di legge sul Servizio civile.

Il PRESIDENTE informa di aver già sollecitato il Governo a rispondere all'interrogazione sull'impiego dei giovani militari di leva nel terremoto in Umbria e Marche. Comunica altresì di aver richiesto al Ministro di inviare al Parlamento il preannunciato documento sul Nuovo modello di difesa. Con riguardo infine al Servizio civile egli si dichiara pronto a riferire alla Commissione, pur se presso l'altro ramo del Parlamento non è ancora stata approvata la legge sull'obiezione di coscienza.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(1456) MANZI ed altri. – Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (1616) SALVI ed altri. – Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (Seguito e conclusione della discussione congiunta; approvazione con modificazione del disegno di legge n. 1456 ed assorbimento del disegno di legge n. 1616)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella passata seduta la Commissione aveva convenuto di assumere come testo-base della discussione il disegno di legge n. 1456 nel testo licenziato il 5 febbraio 1997 per l'Assemblea, informa che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La 4ª Commissione (difesa), in sede di discussione dei disegni di legge n. 1456 e 1616 concernenti «Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici»,

### impegna il Governo

a proporre idonei strumenti normativi affinchè la qualifica di combattente conferita a tutti coloro che militarono nelle Forze armate del sud, nelle formazioni partigiane operanti nel centro-nord, venga riconosciuto anche a quanti, in perfetta buona fede, hanno combattuto nelle Forze armate della repubblica sociale italiana».

0/1/1456-1616/4<sup>a</sup> Palombo, Pellicini, Manca, Manfredi, De Santis

Il senatore PALOMBO, nell'illustrare l'ordine del giorno, si richiama alle parole di Ernesto Guevara per sottolineare che chiunque si met-

te al servizio di un ideale in perfetta buona fede è senz'altro da rispettare. Ricorda che è trascorso ormai più di mezzo secolo dalla fine della guerra e non è più consentibile il perpetuarsi di discriminazioni e l'affermazione di divisioni che vorrebbero gli italiani ancora impegnati in una eterna contrapposizione morale e ideologica. Non si può quindi ulteriormente negare il riconoscimento della qualifica di combattente a coloro che morirono o sopravvissero e oggi sono ultra-sessantenni solo perchè militarono nelle Forze armate della Repubblica sociale italiana. Bisogna infatti meditare con serena pacatezza e valutare la purezza dell'intenzione e la limpidezza dello spirito di quei giovani. Ribadisce che tutte le convinzioni politiche e le conseguenti scelte, se sono oneste, vanno comunque rispettate e non condannate, mentre sono da stigmatizzare solo quei soggetti che con l'uso pretestuoso di ideali ipocritamente professati si macchiano di atti criminali. D'altronde la stessa guerra è di per se stessa un crimine, perchè esige per il buon esito in favore di una parte combattente l'annientamento dell'avversario e ciò fu vero anche per gli italiani che si ritrovarono attestati su barricate diverse nel periodo che va dal 1943 al 1945. Dopo quei tragici eventi per l'Italia nacque una nuova Costituzione, l'attuazione della quale non può essere contraddetta nei fatti. Infatti la Carta costituzionale vigente negli articoli 3 e 21 sancisce che ogni individuo ha diritto di avere proprie idee politiche e di manifestarle in tutti i modi consentiti che certamente escludono la violenza ma in tempo di guerra l'affermazione delle proprie idee politiche avviene – è doloroso e amaro ammetterlo – facendo ricorso all'uso della forza; ma questo non è motivo per non riconoscere la qualità di combattente a chi su un diverso fronte si è comportato da soldato leale con indosso una uniforme ben individuata da precisi distintivi. In proposito una lezione di alto stile politico ci viene dall'amica Spagna dove il vincitore della guerra fratricida del 1936 volle seppellire sotto il peso di un nobilissimo monumento la vergogna dell'odio che non può e non deve avere diritto di cittadinanza non solo fra fratelli dello stesso paese ma anche tra i diversi popoli della terra. Dichiara di riferirsi in modo particolare allo stupendo monumento nazionale di Santa Cruz voluto dal dittatore Franco, che con quel segno intese dare onore agli eroi di entrambi le parti. È bene che l'Italia oggi non sia da meno della Spagna. Ciò premesso esprime in nome del gruppo di Alleanza Nazionale parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame e all'accoglimento dell'ordine del giorno che impegna il Governo ad assumere gli opportuni strumenti normativi per il riconoscimento della qualifica di combattente anche a coloro che militarono nella Forze armate della Repubblica sociale italiana.

Il senatore MANCA, nel dichiarare di condividere le argomentazioni del senatore Palombo, ricorda che nella vita ci sono decisioni che presuppongono coraggio, equilibrio e saggezza; per questo invita i colleghi a dare oggi una prova di tali qualità che incrementerebbero il suo orgoglio di appartenere alla Commissione difesa, al Senato e al Parlamento italiano. Il senatore AGOSTINI, riconoscendo che le argomentazioni prospettate dal senatore Palombo toccano l'animo di tutti coloro che parteciparono alle tristi vicende dell'ultima guerra mondiale, deve rilevare peraltro che al riconoscimento dei benefici combattentistici a coloro che militarono nella Repubblica sociale italiana si oppone l'argomento giuridico che essi si schierarono da una parte che non era quella legalmente riconosciuta. Soltanto per tale ragione e non certo perchè si voglia impedire dopo cinquant'anni una completa pacificazione tra coloro che combatterono su diversi fronti la tragica esperienza di guerra, egli esprime a nome del Partito Popolare voto contrario all'ordine del giorno.

Il senatore PERUZZOTTI rileva che il problema sollevato legittimamente dal senatore Palombo con l'ordine del giorno crea ancora oggi situazioni di disagio, poichè non sempre le scelte di coloro che combatterono per la Repubblica sociale italiana furono libere. Trattandosi quindi di un argomento alquanto delicato egli propone di rinviare la votazione dei disegni di legge in titolo per permettere lo studio approfondito anche da un punto di vista giuridico della questione per evitare qualunque fraintendimento delle intenzioni del legislatore.

Il senatore LORETO ritiene che occorre sforzarsi di riportare il dibattito nell'alveo molto più limitato dei disegni di legge all'ordine del giorno che mirano a riconoscere ai patrioti i benefici riconosciuti agli ex combattenti. Si tratta in sostanza di riparare ad un errore compiuto dal legislatore, allorchè emanò il decreto legislativo luogotenenziale n. 518 del 1945 che creò una differenziazione tra partigiani combattenti e patrioti, cioè tra coloro che avevano combattuto in armi e coloro che avevano costituito il supporto logistico della lotta partigiana. Si tratta inoltre di superare una ulteriore contraddizione giuridica poichè ai patrioti fu riconosciuto il diritto di ottenere il riconoscimento delle campagne di guerra. Il provvedimento è meritevole quindi di una rapida approvazione.

Per quanto concerne l'ordine del giorno illustrato dal senatore Palombo egli ritiene che la pacificazione tra le parti che hanno combattuto su fronti opposti nella ultima guerra è ormai parte della storia italiana e non ha bisogno di ulteriori riconoscimenti, che sono stati peraltro espressi in tempi recenti da alte istituzioni dello Stato. Quindi, al di la delle emotività e del rispetto per le motivazioni recate dal senatore Palombo, la sua parte politica non potrà accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore RUSSO SPENA parimenti ritiene opportuno riportare la discussione all'argomento trattato dai disegni di legge in titolo che recano il riconoscimento ai patrioti dei benefici combattentistici dopo ben cinquant'anni dalla fine della guerra. Non si tratta quindi di riaprire un giudizio storico su quel tragico periodo, ma soltanto di correggere un'anomalia sul piano giuridico e una discriminazione odiosa tra partigiani combattenti e patrioti. Infatti il decreto luogotenenziale n. 518 del 1945 non aveva tenuto conto dell'unicità degli sforzi compiuti da chi imbracciava le armi insieme a chi provvedeva all'organizzazione più

pratica della lotta partigiana. Si tratta poi di riparare ad una incongruenza sul piano giuridico, poichè alle stesse persone è stato invece concesso il diritto di ottenere il riconoscimento delle campagne di guerra.

L'ordine del giorno del senatore Palombo apre invece una discussione più ampia sulla quale ha avuto modo di esprimersi anche un'alta carica dello Stato, in un modo reputato inopportuno dalla sua parte politica. Esprime quindi il voto favorevole del gruppo di Rifondazione Comunista al disegno di legge n. 1456 nel testo approvato in sede referente e suggerisce ai presentatori dell'ordine del giorno di proporre al Parlamento un disegno di legge sul quale la Commissione potrà discutere nel modo più approfondito possibile.

Il senatore UCCHIELLI, nel condividere le argomentazioni del senatore Loreto, pur comprendendo l'esigenza espressa dal senatore Palombo di chiudere una pagina storica, non vorrebbe che approvando l'ordine del giorno si rinfocolassero antichi rancori che andrebbero nel senso contrario a quella pacificazione nazionale che tutti ritengono ormai acquisita alla storia del nostro Paese.

Replica il relatore DE GUIDI, il quale esprime contrarietà all'ordine del giorno riallacciandosi alle argomentazioni giuridiche fornite dal senatore Agostini. Pertanto, senza soffermarsi su elementi storici – che pur rafforzerebbero la sua posizione politica –, invita i presentatori dell'ordine del giorno a ritirarlo e presenta, al contempo, l'emendamento 2.1.

Il sottosegretario TOIA si associa alle parole del relatore, sia per quanto riguarda l'impostazione di fondo al problema, sia per quanto si riferisce all'invito al ritiro dell'ordine del giorno. Esprime avviso favorevole all'emendamento del relatore.

Il presidente GUALTIERI, condividendo l'auspicio del relatore, chiede al senatore Palombo se ritiene di ritirare l'ordine del giorno.

Il senatore PALOMBO accoglie l'invito e ritira in segno di pacificazione l'ordine del giorno, ma ribadisce che la materia deve essere oggetto di rimeditazione in un prossimo futuro.

Il senatore MANCA parimenti accoglie l'invito, auspicando anch'egli una riflessione costruttiva ed attenta del problema.

L'articolo 1 è quindi posto in votazione ed approvato.

Si procede all'esame dell'emendamento 2.1, sostitutivo del comma 1 dell'articolo 2. Esso è approvato, come pure l'articolo 2, come modificato.

Per preannunciare la loro astensione sul disegno di legge nel suo complesso intervengono i senatori PERUZZOTTI, PALOMBO e MANCA. Posto ai voti, il disegno di legge nel suo complesso è quindi approvato risultando conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 1616.

#### IN SEDE REFERENTE

(2997) Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonchè proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina

 e della petizione n. 205 ad esso attinente (Esame)

Riferisce il Presidente GUALTIERI, dando conto dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni consultate, e precisamente Affari Costituzionali, Esteri e Bilancio; rammenta poi che il decreto in titolo sviluppa precedenti interventi normativi aventi ad oggetto sia la collaborazione con l'Albania nel settore della difesa, sia la presenza di contingenti militari in Bosnia-Erzegovina.

Rende noto che l'esame del provvedimento in titolo avrà luogo congiuntamente alla petizione n. 205, promossa dalla Commissione Giovanni XXIII di Rimini e dalla Campagna di obiezione alle spese militari.

Poichè nessuno chiede di intervenire e non sono stati presentati emendamenti, previa astensione del senatore RUSSO SPENA, si conferisce mandato al senatore De Guidi ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento a riferire favorevolmente all'Assemblea richiedendo l'autorizzazione alla relazione orale, proponendosi altresì l'assorbimento della petizione n. 205.

La seduta termina alle ore 16,15.

# EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1456

## Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999 e 2000 e a regime si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio di previsione per il triennio 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.1 IL RELATORE

## BILANCIO $(5^a)$

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

108<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, C05<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

Il presidente COVIELLO propone, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, che l'odierna seduta venga trasmessa mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Sottosegretario di Stato per il Tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda (R046 001, C05ª, 0005°)

Il presidente COVIELLO, precisato che l'oggetto della audizione concerne l'approfondimento delle recenti misure adottate dal Governo in materia di residui passivi, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GIARDA, osservato che la questione dei residui passivi deve essere affrontata nel più ampio tema dell'andamento dei conti pubblici, ricorda che il rapporto percentuale tra il *deficit* del sistema delle pubbliche amministrazioni e il prodotto interno lordo per il 1997, seppur non ancora disponibile su base contabile, si attesta, sulla base di rilevazioni statistiche, su un valore minore o uguale al limite del 3 per cento, indicato dagli accordi di Maastricht.

Nell'analizzare i principali risultati sul fronte della spesa nel settore statale, sottolinea il rilevante contenimento delle spese finali a diretto carico del bilancio statale realizzato nel 1997 e il sostanziale successo delle misure di controllo delle spese gestite sui conti di tesoreria. Per quanto riguarda il bilancio, rileva che per la prima volta il blocco del turn over è stato effettivo ed efficace, che sono stati realizzati risparmi nelle spese per l'acquisto di beni e servizi, che si sono ridotte le spese per trasferimenti alle famiglie, per le quali hanno operato le norme di contenimento in caso di illegittimità della prestazione e si sono leggermente ridotte le spese per investimenti diretti, per le quali, peraltro, la dinamica comprensiva degli effetti di tesoreria evidenzia un leggero incremento. Per quanto riguarda le spese gestite sui conti di tesoreria, si registrano incrementi del fabbisogno del 1997 rispetto al 1996 per il comparto delle regioni nel suo complesso (con una crescita del 3,8 per cento pari a quella prevista per il reddito nazionale), per gli enti locali (per i quali la riduzione dei costi dei mutui viene più che controbilanciata dall'aumento dei contributi previdenziali), per l'università e gli enti di ricerca (con un aumento del fabbisogno particolarmente elevato, pari al 7,4 per cento), per le imprese di servizio pubblico e per il complesso delle gestioni previdenziali (con un peggioramento dei saldi INPS e del fondo pensioni delle Ferrovie); si registrano, peraltro, un sostanziale miglioramento del fabbisogno 1997, seppur attribuibile alla particolare dinamica dell'anno 1996, per quanto riguarda il complesso dei rapporti di tesoreria con l'Unione Europea, e miglioramenti per SACE, Mediocredito e Artigiancassa.

Il sottosegretario GIARDA si sofferma quindi sugli strumenti utilizzati nel corso del 1997 per realizzare questo risultato sui conti pubblici, tra cui particolare rilievo viene assegnato agli interventi sulla gestione di cassa degli enti esterni allo Stato. Tale procedura deriva dall'esigenza di fronteggiare inspiegabili andamenti dei conti pubblici attribuibili alla gestione di tesoreria e si basa sull'utilizzazione del sistema informativo del Tesoro, che raccoglie le informazioni derivanti dalle funzioni di tesoreria unica, cioè di banca custode delle disponibilità liquide, che il Tesoro svolge per migliaia di enti. Nel 1997, sono stati quindi monitorati su base mensile, in collaborazione con gli enti beneficiari dei trasferimenti statali, i flussi di cassa di singoli enti o singoli comparti; tale intervento è stato realizzato senza interferire con le decisioni di spesa, ma semplicemente analizzando le conseguenze delle rispettive attività per le finanze statali.

Le procedure di controllo della spesa si sono, poi, concentrate sull'andamento dei saldi dei conti di tesoreria, adottando principi di programmazione dei saldi finanziari che hanno complessivamente funzionato; nel caso degli enti pubblici diversi da regioni e enti locali, il controllo sui prelevamenti stabilito per legge è stato abbandonato in cambio dell'adesione a una procedura concordata secondo la quale, gli obiettivi adottati per singoli enti o comparti, compatibili con quelli che Governo e Parlamento avevano fissato per il 1997, sono stati trasformati in obiettivi per singolo ente e, verificati gli andamenti mensili effettivi, sono stati discussi nel caso di scostamento dal profilo programmatico. Anche nel caso di enti locali e regioni, si è deciso, d'intesa con le rappresentanze degli enti locali e gli organi di consultazione regionali, di abban-

donare l'indicazione legislativa diretta alla programmazione dei prelevamenti e di adottare al suo posto un principio di programmazione dei saldi finanziari.

Sulla questione dei residui passivi, il rappresentante del Governo, dopo aver precisato che il Tesoro nel 1997 non è intervenuto in alcun modo nel controllo degli ordini di pagamento emessi da enti locali, regioni, università o altri enti pubblici, sottolinea che l'aumento dei residui passivi, in realtà, indica un aumento del grado di controllo della spesa pubblica e una riduzione del rischio di aumento dei pagamenti nei mesi o anni futuri. Per effetto di una storia ventennale di ritardi di spesa da parte degli enti locali si sono accumulate sui conti di tesoreria ingenti somme, costituenti disponibilità liquide, utilizzabili a vista da parte degli enti depositanti. La legge di bilancio per il 1997 è intervenuta regolando il flusso degli accrediti delle risorse assegnate dal bilancio statale su questi conti in base alle disponibilità presenti sui medesimi, avendosi così una progressiva riduzione delle disponibilità liquide in base ai pagamenti effettivi e un corrispondente aumento dei residui passivi; in tal modo, risulta evidente che il portafoglio delle attività esterne degli enti rimane invariato nel suo complesso, ma viene reso meno liquido.

Conseguenza di questo intervento è una maggiore trasparenza nelle decisioni di bilancio future, in quanto il Governo dovrà definire le autorizzazioni di cassa in relazione agli effettivi bisogni di spesa degli enti e il Parlamento potrà controllare la congruenza tra stanziamenti di competenza, autorizzazioni di cassa e ipotesi di formazione del fabbisogno degli enti locali. L'elevato ammontare dei residui passivi accumulati nel biennio 1997-1998 si può tradurre, quindi, in un pericolo per i conti pubblici solo in seguito ad esplicite autorizzazioni di cassa approvate dal Parlamento, mentre viene neutralizzato da una reale volontà di perseguire una rigorosa politica di bilancio, in base ai vincoli accettati per la partecipazione all'Unione monetaria.

Il sottosegretario GIARDA ricorda, infine, che il Governo è intervenuto sulla materia dei residui passivi in tre momenti successivi. Il primo intervento è stato attuato con il collegato alla legge finanziaria per il 1998: esso stabilisce che le regolazioni contabili, i rimborsi d'imposta a mezzo titoli e altre spese particolari potranno essere effettuati sulla competenza dell'anno e che le annualità non utilizzate dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali saranno cancellate e riportate alla fine del periodo di ammortamento; le stime indicano che l'entità dei residui rimossi con tale disposizione è assai elevata, intorno a 50.000 miliardi.

Il secondo intervento ha portato alla Direttiva del Presidente del consiglio del 16 gennaio 1998, in materia di formazione dei residui di stanziamento, che interviene sui residui che derivano dal mancato impegno delle somme stanziate nella competenza del 1997. Nel ricordare che si era sviluppata, nei fatti, una procedura quasi automatica di conservazione delle somme non impegnate al termine dell'esercizio, sottolinea che la legge di riforma del bilancio dello Stato ha, da un lato, spostato la sede di formazione dei residui di stanziamento (dal rendiconto dell'esercizio in cui le somme non sono state impegnate al momento

della formazione del bilancio di previsione del secondo anno successivo a quello in cui l'impegno non è stato effettuato) e dall'altro esplicitato un riferimento, nel procedimento di definizione dei residui, a fattori di natura discrezionale e valutativa più preciso, comportando che il pieno e integrale mantenimento delle somme non impegnate costituisca un'eccezione e non la regola. Con la direttiva si prevede, quindi, l'avvio di una procedura esplicita di valutazione, di intesa tra Tesoro e singole amministrazioni per esaminare l'opportunità di conservare, su singoli programmi di spesa, somme non impegnate, nel limite di una percentuale che dovrà essere stabilita dal Ministro del tesoro; è opinione del Tesoro, peraltro, che l'importo complessivo delle somme da riportare nel bilancio 1998 dovrebbe attestarsi intorno al 50 per cento del complesso delle somme non impegnate. Contestualmente all'emanazione della direttiva, il Ministro del tesoro è intervenuto, infine, con una circolare sulla procedura di assunzione degli impegni di spesa, richiedendo il riferimento alle sole indicazioni giuridicamente perfezionate al fine di conservare tali somme nell'esercizio successivo; anche in questo caso il volume dei nuovi residui propri dovrebbe ridursi per importi significativi.

Il presidente COVIELLO ringrazia il sottosegretario Giarda per il suo intervento e propone di rinviare ulteriori approfondimenti sui diversi punti esaminati in una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

## CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame del disegno di legge n. 2981.

La seduta termina alle ore 16,25.

## FINANZE E TESORO (6a)

## GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

#### 117<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.

La seduta inizia alle ore 15,45.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il Presidente ANGIUS ricorda che nella scorsa seduta il Relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il parere su tutti gli emendamenti. Avverte quindi che si passerà alla votazione degli articoli del testo già accolto dalla Commissione nella precedente fase procedurale per il disegno di legge n. 2524 ed assunto come testo base (già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 10 dicembre 1997).

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, posto ai voti, tale articolo viene approvato.

Si passa quindi all'articolo 2.

Il Presidente ANGIUS pone congiuntamente in votazione gli emendamenti 2.1 e 2.2, entrambi soppressivi dell'articolo, sui quali il sottosegretario CASTELLANI aveva espresso parere favorevole.

Tali emendamenti vengono quindi approvati, rimanendo precluso l'emendamento 2.3.

Si passa quindi alla votazione di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Accogliendo l'invito formulato dal RELATORE e dal sottosegretario CASTELLANI, il senatore MORO ritira l'emendamento 2.0.2 e ne illustra una riformulazione (2.0.2 nuovo testo). Su tale emendamento il RELATORE e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.2 (nuovo testo) viene approvato.

Il Presidente ANGIUS pone in votazione l'emendamento 2.0.1, sul quale il sottosegretario CASTELLANI aveva espresso parere favorevole.

Tale emendamento viene quindi approvato.

Si passa quindi all'articolo 3.

Dopo che il senatore ROSSI ha ritirato l'emendamento 3.1, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.2 e 3.3, sui quali il Relatore e il Sottosegretario avevano espresso parere contrario.

Posto poi ai voti, l'emendamento 3.4, sul quale il sottosegretario CASTELLANI aveva espresso parere favorevole, viene approvato.

Posti separatamente ai voti vengono quindi respinti gli emendamenti 3.5 e 3.6.

La Commissione approva infine l'articolo 3, nel testo modificato.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 3.0.1, sul quale il Relatore e il Sottosegretario avevano espresso parere contrario e la 5<sup>a</sup> Commissione aveva dato parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa quindi all'articolo 4.

Il Presidente ANGIUS pone in votazione l'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo, sul quale il sottosegretario CASTELLANI aveva espresso parere favorevole.

La Commissione approva tale emendamento, risultando pertanto preclusi gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Il relatore BONAVITA ritira l'emendamento 4.4 e ne illustra una riformulazione (4.4 nuovo testo), avvertendo che esso deve considerarsi come articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.

Il sottosegretario CASTELLANI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.4 (nuovo testo).

In sede di dichiarazione di voto, il senatore BOSELLO esprime la sua contrarietà all'emendamento testè illustrato.

Prima di passare alla votazione, il Presidente ANGIUS conferma che tale emendamento reca disposizioni autonome rispetto al testo dell'articolo 4 e che quindi, se approvato, esso costituirà un articolo a se stante.

Posto in votazione, l'emendamento 4.4. (nuovo testo) viene quindi approvato.

Si passa quindi all'emendamento 4.0.1, precedentemente accantonato.

Il relatore BONAVITA fa presente al senatore Bosello, il quale aveva sottolineato l'esigenza di non modificare la disciplina della gestione contabile dell'imposta sul valore aggiunto, che l'emendamento in questione tiene conto delle esigenze particolari del settore dell'autotrasporto.

Il sottosegretario CASTELLANI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.1, richiamandosi alle considerazioni svolte dal RELATORE.

Il senatore BOSELLO, dopo aver ricordato che è stato di recente introdotto il principio del recupero dell'imposta nel caso il corrispettivo non sia stato pagato, in ottemperanza alla disciplina comunitaria, fa presente che l'emendamento in questione comporta prima di tutto il rischio di una gestione extracontabile piuttosto macchinosa e difficile soprattutto per le grandi imprese. Egli rileva inoltre che una deroga ai principi generali potrebbe comportare la richiesta di altri settori per avere la stessa disciplina prevista per gli autotrasportatori. Per questi motivi dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 4.0.1.

Il senatore VENTUCCI, pur apprezzando le considerazioni espresse dal senatore Bosello, ritiene tuttavia che l'emendamento contenga disposizioni apprezzabili per il comparto degli autotrasportatori.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 4.0.1 è approvato.

Non essendo stati presentati emendamenti, si passa quindi alla votazione dell'articolo 5, che viene approvato, senza modifiche.

Si passa all'articolo 6.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, sui quali il Relatore e il Sottosegretario Castellani avevano

espresso parere contrario, mentre sui primi tre la 5ª Commissione permanente aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 6, senza modifiche.

Non essendo stati presentati emendamenti, viene quindi posto ai voti e approvato anche l'articolo 7.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 7.0.1, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario CASTELLANI illustra tale emendamento, volto a prevedere una speciale disciplina tributaria per le erogazioni liberali in denaro a favore della Biennale di Venezia. A tale proposito ricorda che l'emendamento era inserito in un più ampio disegno di legge relativo all'ente di cultura veneziano, che è attualmente all'esame della Camera dei deputati dopo essere stato approvato dal Senato. Egli sottolinea infine che, in ottemperanza al parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, l'emendamento si intende modificato sopprimendo i commi 3 e 4.

Il relatore BONAVITA esprime parere favorevole sull'emendamento, ma rileva l'opportunità di prevedere una organica disciplina tributaria agevolativa concernente le erogazioni liberali a favore degli enti e degli organismi che operano senza scopo di lucro.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore D'ALÌ dichiara il voto contrario dei senatori del Gruppo di Forza Italia.

Preannunzia altresì voto contrario il senatore BOSELLO.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 7.0.1, nel testo modificato.

Si passa all'articolo 8.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 8.1, sui quali si erano espressi negativamente il Relatore e il Sottosegretario, posto ai voti, viene accolto l'articolo 8, senza modifiche.

Si passa all'articolo 9.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2, sui quali aveva espresso parere contrario il Relatore, il Sottosegretario nonchè la 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'articolo 9, senza modifiche.

In sede di votazione di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 9, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, dopo che il Presidente Angius ha ricordato che su di essi si erano espressi negativamente sia il Relatore che il rappresentante del Governo, nonchè la 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Si passa all'articolo 10.

Il relatore BONAVITA ritira l'emendamento 10.1, precedentemente accantonato, e ne illustra una riformulazione, finalizzata a rendere più chiara l'intenzione del legislatore, come proposto dal senatore Bosello.

Il sottosegretario CASTELLANI esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1 (nuovo testo).

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 (nuovo testo) viene approvato.

Con separate votazioni, vengono quindi accolti gli emendamenti 10.2 e 10.3, sui quali il sottosegretario CASTELLANI aveva espresso parere favorevole.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 10, nel testo modificato.

Si passa quindi all'articolo 11.

Posto ai voti l'emendamento 11.1, viene respinto, dopo che il Presidente ANGIUS ha ricordato che su di essi si erano espressi negativamente il Relatore e il sottosegretario Castellani.

Prima di passare all'emendamento 11.2, interviene il senatore AL-BERTINI, il quale ribadisce al Sottosegretario la richiesta di informazioni circa gli accertamenti compiuti sui contribuenti in relazione al volume dei ricavi.

Il SOTTOSEGRETARIO fornisce le informazioni richieste.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2524

#### Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1 IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

2.2 Rossi

Al comma 2, dopo le parole: «nel senso che», aggiungere la se-guente: «non».

2.3 Rossi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

#### «Art. 2-bis.

- 1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, comma 4 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito in legge 30 ottobre 1976, n. 730, siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilità penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta nei confronti dei comuni che hanno indebitamente richiesto l'applicazione dell'agevolazione.
- 2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relative alle attestazioni di cui al precedente periodo non sono tenuti a rispondere in caso di contestazioni in merito all'applicazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari.
- 3. Le presenti disposizioni si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

4. Non si fa luogo a rimborso di somme già versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo».

2.0.2 Moro, Rossi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

# «Art. 2-bis.

- 1. Qualora le attestazioni di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, siano state rilasciate in mancanza dei presupposti di cui allo stesso articolo, ferme restando le eventuali responsabilità penali, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e di interessi ma solo al recupero dell'imposta dovuta per le cessioni di beni e prestazioni di servizio oggetto dell'agevolazione.
- 2. I soggetti che hanno effettuato le cessioni di beni o le prestazioni di servizi relativi alle attestazioni di cui al comma 1 sono tenuti a corrispondere l'imposta solo all'atto del pagamento della stessa da parte del committente.
- 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le controversie instaurate in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Non si fa luogo al rimborso di somme già versate a titolo definitivo per effetto di contenzioso relativo alla fattispecie di cui al presente articolo».

**2.0.2**(Nuovo testo)

Moro, Rossi

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

#### «Art. 2-bis.

1. I prezzi di vendita degli alloggi dello Stato per fronteggiare le esigenze abitative delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali di Firenze 1966, di cui alla legge 6 gennaio 1983, n. 5, si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 5 del 1983, senza ulteriori rivalutazioni».

2.0.1 Il Relatore

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.1 Rossi

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le somme riscosse dai Comuni per effetto del comma 1, comprese quelle relative all'applicazione di sanzioni ed interessi, sono di spettanza dei comuni stessi».

3.2 Rossi

Al comma 3, sostituire le parole: «il tre per mille» con le seguenti: «l'un per mille».

3.3 Rossi

Sopprimere il comma 4.

3.4 IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante la determinazione delle aliquote in materia di imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'abitazione principale e relative pertinenze si applica la medesima aliquota d'imposta"».

3.5 Rossi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario", sono sostituite con le seguenti: "su apposito conto corrente postale intestato al Comune"».

3.6 Rossi

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'istituzione del tributo an-

nuale a favore delle province in materia di tutela, protezione e igiene ambientale, è abrogato.

- 2. Dalla stessa data alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita con l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene applicata una addizionale del 3 per cento sulla tariffa stessa a favore delle rispettive province.
- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno, sono stabilite le modalità operative per l'applicazione dell'addizionale.
- 4. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 2 è esente dall'imposta sul valore aggiunto».

**3.0.1** Rossi

# Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. All'articolo 21, comma 8, recante disposizioni in materia di addebito delle spese di emissione della fattura, le parole: "Le spese di emissione della fattura", sono sostituite con le seguenti: "Le spese di emissione e spedizione della fattura"».

4.2 Rossi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, lettera b), della legge 18 febbraio 1997, n. 28, che adeguano la disciplina delle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle disposizioni dell'articolo 13, lettera B, paragrafo d), della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, si applicano anche alle operazioni poste in essere nei periodi d'imposta antecedenti alla entrata in vigore di detta legge, qualora le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultino conformi alla citata Direttiva. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte, salvo che per quelle pagate ai sensi dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 dello stesso decreto n. 633, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel precedente periodo».

4.4 IL Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n. 28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633».

**4.4** (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, lettera b) della legge 18 febbraio 1997, n. 28, che adeguano la disciplina delle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle disposizioni dell'articolo 13, lettera b), paragrafo d), della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, si applicano anche alle operazioni poste in essere nei periodi d'imposta antecedenti alla entrata in vigore di detta legge, qualora le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultino conformi alla citata direttiva. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte, salvo che per quelle pagate ai sensi dell'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 dello stesso decreto n. 633, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel precedente periodo».

4.3 D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

# «Art. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto)

- 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 6, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo";
  - b) all'articolo 74, quarto comma, è soppresso l'ultimo periodo».

4.0.1 IL RELATORE

# Art. 6.

Al comma 1 anteporre il seguente:

«01. All'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, è aggiunta la seguente nota: "2. Sono esenti dall'imposta gli atti di notorietà, le dichiarazioni sostitutive, certificati, estratti di qualunque atto o documento rilasciati dalle amministrazioni comunali servizi di stato civile e anagrafe».

**6.1** Rossi

Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

*a)* nella colonna 1 e 2, l'imposta fissa è elevata da lire 2.500 a lire 3.000 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da lire 150.000 e lire 1.000.000;

*a-bis)* nella nota 2, atti esenti dall'imposta, è aggiunta la seguente lettera:

d) per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e loro consorzi».

Conseguentemente la nota 2 relativa alle modalità di pagamento è abrogata.

6.2 Rossi

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «conti correnti postali», aggiungere le seguenti: «e bancari».

Conseguentemente sostituire le parole: «e che siano» con le se-guenti: «o che siano».

6.3 Rossi

Sopprimere il comma 2.

# Art. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

#### «Art. 7-bis.

- 1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
- 2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.
- 3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazioni incassati dalla Società di cultura sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.
- 4. Le erogazioni liberali ricevute dalla Società di cultura non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.
- 5. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
- 6. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni culturali e ambientali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali e una som-

ma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del predetto testo unico. Per la sua liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonchè per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

7.0.1 IL GOVERNO

## Art. 8.

Al comma 1, nell'ultimo periodo, sopprimere la parola: «Non».

8.1

#### Art. 9.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche" sono sostituite dalle seguenti: "per l'attività agricola e zootecnica"».

9.1 D'Alì, Ventucci

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "colture floro-vivaistiche" sono sostituite dalle seguenti: "colture orto-floro-vivaistiche"».

9.2 D'Alì, Ventucci

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

## «Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di oneri deducibili)

1. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 possono essere dedotti dal reddito complessivo anche nell'anno successivo, se non dedotti nell'anno in cui sono stati sostenuti».

**9.0.1** Rossi

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

#### «Art. 9-bis.

(Detrazione d'imposta sui premi di assicurazione)

1. All'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990 introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, riguardante il contributo al servizio sanitario nazionale sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Su tale contributo l'assicurazione applica una detrazione d'imposta a titolo definitivo del 22 per cento"».

**9.0.2** Rossi

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

#### «Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

- 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:
- "a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
- *f*-bis) il 50 per cento delle somme corrisposte ai lavoratori domestici, nonchè i relativi contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione delle somme corrisposte al coniuge, ai figli e agli ascendenti del contribuente;
- *b)* all'articolo 23, comma 1, concernente l'imputazione dei redditi fondiari al reddito complessivo dei percepenti, le parole: "indipendentemente dalla percezione", sono abrogate;
- c) all'articolo 34, comma 4-quater, concernente la deduzione dall'ammontare del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: ", nonchè i terreni che, seppur separatamente classificati dall'unità immobiliare, di fatto costituiscono pertinenza"».

**9.0.3** Rossi

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

#### «Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *g*), aggiungere la seguente:

*g*-bis) il 50 per cento delle somme corrisposte per l'affitto dell'immobile utilizzato come abitazione principale, se risultante da contratto regolarmente registrato;».

**9.0.4** Rossi

# Art. 10.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 32 è inserito il seguente:

"Le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma, che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza. In tale caso non sussiste, a far data dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero dei veicolo o dell'autoscafo, l'obbligo del pagamento delle tasse per i periodi d'imposta successivi all'esportazione, ferma restando la responsabilità del proprietario per eventuali omessi adempimenti in materia di cancellazione dai pubblici registri. Nel caso in cui il veicolo o autoscafo sia stato trasferito a terzi, la prescrizione del credito tributario decorre dalla data della domanda di iscrizione dell'atto di trasferimento nei pubblici registri medesimi"».

10.1 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 32 è inserito il seguente:

"A far data dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al tranteduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza».

10.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.2 IL RELATORE

Sopprimere i commi 2 e 3.

10.3 IL RELATORE

# Art. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei confronti degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quella da accertare, l'ammontare dei compensi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta».

11.1 D'Alì, Ventucci

Al comma 2, le parole: «solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare», sono sostituite dalla seguente: «quando».

11.2 Albertini

# ISTRUZIONE (7a)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

164<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Toia e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 16.

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

# Schema di decreto ministeriale per la separazione organica degli atenei (n. 201)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C07<sup>a</sup>, 0020°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nel dibattito il senatore CAMPUS, il quale rileva che, essendo il decreto ministeriale sostanzialmente un atto dovuto, le osservazioni critiche sulle operazioni di scorporo finora manifestate nel corso della discussione avrebbero dovuto più correttamente essere rivolte nei confronti della legge da cui esso trae origine, legge peraltro approvata da quella stessa maggioranza che oggi nutre perplessità sullo schema di decreto. L'opposizione ha invece sempre espresso le proprie riserve, già nel corso dell'*iter* del provvedimento collegato alla manovra finanziaria 1997, poi divenuto legge n. 662 del 1996, senza peraltro essere ascoltata.

Passando al merito del provvedimento, il senatore Campus – pur dichiarando di condividere senz'altro l'obiettivo di decongestionare gli atenei più affollati – manifesta anzitutto perplessità sulla sovrapposizione tra legislazione statale e autonomia delle sedi universitarie. Peraltro, rileva che un intervento legislativo si rende effettivamente necessario, dal momento che le insostenibili condizioni di difficoltà dei «mega ate-

nei» si trascinano ormai da anni senza che gli atenei, benchè autonomi, siano riusciti a trovare adeguate soluzioni. Nè, d'altronde, può negarsi che il sovraffollamento di docenti e studenti vada a nocumento dell'attività didattica. Lo schema di decreto in esame non appare tuttavia convincente dal momento che, individuando solo alcuni atenei nei confronti dei quali intervenire con priorità, lascia invece incerto il destino degli altri; inoltre, esso non chiarisce le procedure con le quali si procederà allo scorporo delle facoltà sovraffollate, nè le risorse finanziarie destinate a supportare gli interventi di scorporo.

Auspicando quindi una maggiore chiarezza e la garanzia di uniformità di trattamento per tutte le sedi universitarie nelle stesse condizioni, si riserva di valutare la proposta di parere che il relatore sottoporrà alla Commissione.

In una breve interruzione, il sottosegretario GUERZONI chiarisce che la *ratio* dello schema di decreto in esame è quella di individuare gli atenei in cui è legittimo intervenire in deroga alle ordinarie procedure di programmazione. La legge n. 662 non definisce infatti il concetto di «mega ateneo», sì che occorre procedere ad una delimitazione dell'area di intervento, cui provvede per l'appunto lo schema di decreto in titolo. L'individuazione di più analitiche procedure di intervento, di cui da più parti è stata lamentata la mancanza, è invece demandata – per le parti non già disciplinate dalla stessa legge n. 662 – ai singoli decreti di scorporo, che verranno comunque sottoposti alle Commissioni parlamentari per le loro valutazioni.

Il senatore CAMPUS conclude il proprio intervento precisando che i propri rilievi sulla indeterminatezza delle procedure si riferivano principalmente alla mancata individuazione dei meccanismi di scorporo delle facoltà sovraffollate (per individuare le quali il decreto detta comunque precisi parametri), a fronte di una precisa disciplina delle procedure di scorporo dei «mega atenei», per i quali il decreto non individua invece alcun parametro di riferimento.

Interviene quindi il senatore RESCAGLIO, il quale auspica un miglioramento nel rapporto tra studenti e docenti universitari, ai fini di un più corretto collegamento culturale con il territorio di provenienza. La redistribuzione territoriale delle risorse universitarie avrà infatti a suo giudizio una conseguente efficacia culturale solo se si riuscirà a stabilire un nuovo rapporto fra docenti e discenti.

In considerazione dell'impossibilità di concludere l'esame dell'atto in titolo nella seduta odierna, il PRESIDENTE propone, concorde il relatore MONTICONE, di chiedere alla Presidenza del Senato una proroga del termine per l'espressione del parere.

Il senatore BEVILACQUA lamenta il disorganico andamento dei lavori della Commissione, invero non imputabile alla Presidenza, che rende assai difficile un serio e proficuo impegno dei parlamentari.

La Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente di richiedere una proroga per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina del trattamento economico spettante a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero» (n. 200)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C03ª, 0002°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio scorso.

Il senatore BEVILACQUA si rammarica per il ritardo con cui il sottosegretario Toia prende parte alla seduta della Commissione, ritardo a causa del quale non sarà possibile concludere l'esame dell'atto in titolo nella seduta odierna, come programmato.

La relatrice PAGANO illustra quindi uno schema di parere favorevole. Secondo tale schema la Commissione, constatato che il decreto legislativo - modificando, per il riordino del trattamento economico del personale di ruolo della pubblica istruzione in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, l'attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 – prevede una riduzione della spesa complessiva di circa 4 miliardi all'anno, comprendendo anche l'effetto dovuto ai maggiori oneri fiscali e previdenziali, rileva anzitutto che il provvedimento, per rendere sostenibili le diminuzioni dovute all'unificazione delle basi tabellari riguardanti il personale direttivo, prevede una fase transitoria durante la quale la diminuzione delle basi tabellari dovrà mantenersi entro il 3 per cento. La Commissione - prosegue lo schema - ritiene inoltre che - poichè la materia riguardante la regolamentazione delle supplenze, dei congedi e delle aspettative, in base alla legislazione vigente, è demandata alla contrattazione sindacale e di settore – il Governo, in sede contrattuale, debba impegnarsi per: equiparare, in tutte le situazioni in cui ciò non risulti incompatibile con la continuità del servizio scolastico, il limite di 6 giorni per la possibilità di effettuare le nomine di supplenza a quello di 11 giorni vigente per la stessa materia sul territorio metropolitano; vietare l'utilizzo del completamento orario del personale di ruolo in attività scolastiche non attinenti il servizio d'istituto nelle scuole statali; vincolare maggiormente «l'idoneità» del titolo di studio intendendola nel senso dell'«equipollenza» ai titoli di studio previsti per l'area metropolitana; richiamare l'esigenza di una rigorosa applicazione della disciplina riguardante la costituzione dei posti orario anche fra spezzoni di materie diverse e anche se collocati in più sedi agevolmente raggiungibili, o fra discipline affini a parità di titoli di studio richiesto. Tutto ciò premesso, la relatrice propone che la Commissione esprima parere favorevole a condizione che, all'articolo 31, la tabella prevista al comma 9 venga modificata per riequilibrare la misura prevista per gli assegni di sede a regime per alcune categorie di

personale (presidi di scuola secondaria di primo e secondo grado e responsabili amministrativi).

La relatrice specifica infine di non aver inserito nello schema di parere alcun riferimento testuale alle materie oggetto di contrattazione, ritenendo più opportuno indicare solo al Governo, per questi aspetti, la via da seguire in sede contrattuale.

Il sottosegretario TOIA si dichiara disponibile ad accogliere le indicazioni di flessibilità quanto all'equiparazione del limite per la possibilità di effettuare le nomine di supplenza, nonchè quelle sull'equipollenza dei titoli di studio e sulla applicazione – senz'altro «rigorosa» – della disciplina relativa alla costituzione dei posti orario. Ricorda tuttavia, quanto al riequilibrio tabellare, che è prevista una fase transitoria che può anche rivelarsi di lunga durata. Ella ribadisce infine che a giudizio del Governo lo schema di decreto in esame non eccede affatto i limiti della delega, operando una revisione degli aspetti di carattere meramente economico e finanziario del trattamento dei pubblici dipendenti all'estero.

Per dichiarazione di voto contrario interviene il senatore BRIGNO-NE, il quale prende atto della distinzione operata fra il servizio scolastico reso agli emigrati (che deve senz'altro essere pari a quello offerto nella madrepatria) e la promozione della cultura italiana all'estero. Osserva tuttavia che non sempre è agevole distinguere tra un servizio e l'altro, mentre per certi versi appare chiaro come il personale in servizio all'estero intenda trarre da tale esperienza solo i benefici ad essa connaturati, senza alcun riflesso negativo. Auspica quindi una revisione più accurata della dislocazione territoriale delle scuole italiane all'estero ed un maggiore approfondimento della questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di ripartizione del capitolo 1624 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, concernente «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 202) (Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Rinvio dell'esame) (R139 b00, C07<sup>a</sup>, 0021<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE, constatata l'impossibilità di esaminare nella seduta odierna l'atto in titolo a causa del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di chiedere alla Presidenza del Senato la proroga per l'espressione del parere.

Senza discussione, la Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

156<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Vice Presidente BESSO CORDERO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,10.

#### IN SEDE REFERENTE

(2982) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Interviene in sede di replica il relatore ERROI, il quale osserva come dal dibattito sia emersa tutta la complessità e la delicatezza della materia trattata dal decreto, ulteriormente complicata dal mancato espletamento della gara per il terzo gestore entro la fine del 1997. È altresì inconfutabile che conciliare le esigenze della massima trasparenza con quelle della celerità non è facile. Comunque, è emerso dal dibattito che la soppressione di ogni termine finale per l'espletamento della gara non è accettabile in quanto contraria al vincolo europeo e agli interessi dell'utenza. Non vi è comunque un contrasto tra le posizioni del Governo e quelle della maggioranza, come rilevato dal senatore Baldini, ma solo una tensione atta a garantire trasparenza e rapidità. Conclude concordando con il senatore Rognoni circa l'esigenza di introdurre comunque una data di chiusura delle procedure di gara.

Il sottosegretario LAURIA ricorda che la soluzione trovata nel decreto-legge ha riscosso l'assenso del commissario europeo ed è comunque tale da garantire la sperimentazione anche ai concorrenti. I tempi per la chiusura della gara, comunque, non saranno eccessivamente lunghi (tra la fine di marzo e l'inizio di aprile). A

tale proposito riterrebbe preferibile che la data finale fosse fissata in un ordine del giorno e non inserita nel corpo del provvedimento.

La Commissione conviene quindi di fissare per le ore 12 di giovedì 5 febbraio il termine di presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

# Schema di delibera, adottato dal CIPE, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane (n. 194)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C08ª, 0016°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il relatore, senatore VERALDI, sottopone alla valutazione della Commissione il seguente schema di parere:

- «L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
- a) esaminato lo schema di delibera CIPE approvata il giorno 18 dicembre 1997 e relativa alla trasformazione dell'Ente Poste italiane in società per azioni e le norme di rinvio ivi citate;
- b) valutati gli scenari delineati nel piano di impresa approvato dall'azienda il 30 novembre 1997 e relativo al triennio 1998-2000, così come previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata il 14 novembre 1997, e recante linee guida per il risanamento dell'Ente Poste italiane;
- c) vista la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio definitivamente approvata il 15 dicembre 1997;
- d) considerato che attraverso lo schema di delibera si definiscono gli assetti proprietari e il collocamento delle partecipazioni azionarie secondo i principi previsti all'articolo 1, comma 2, della legge n. 71 del 29 gennaio 1994;
- e) considerato che l'attribuzione totalitaria del capitale sociale al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è in linea con le esigenze di tutela dell'unitarietà del capitale sociale di un'azienda chiamata ad esercitare un servizio di interesse pubblico;
- f) considerato che, sulla base dei poteri attribuiti al CIPE dall'articolo 18 del decreto-legge n. 333 del 1993, lo schema di delibera viene a prevedere l'applicabilità di norme a carattere speciale e relative a già avvenute trasformazioni di enti pubblici economici in società per azioni;

- g) considerato che è condivisibile la valutazione espressa dal CI-PE circa la necessità, al fine di definire in modo contabilmente corretto il valore del patrimonio dell'azienda, di operare rettifiche rispetto ai valori attivi e passivi e che, stante la totale titolarità pubblica del capitale sociale della costituenda Spa, tali atti non debbano avere rilevanza ai fini fiscali;
- h) considerato che le Poste Italiane esercitano l'attività di operatore a titolo universale nel settore postale così come identificato nella legge n. 71 del 1994 ed in continuità con le attribuzioni della cessata Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;
- *i)* considerato che la legge n. 662 del 1996, come richiamata dalla legge n. 449 del 1997, prevede che il contratto di programma previsto dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, stabilisca gli obblighi di servizio a carico dell'azienda e le corrispondenti forme di compensazione;

esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti indicazioni:

- 1) che si evidenzi nell'ambito della delibera che in forza della continuità formale rispetto alla titolarità dell'attività di operatore universale del settore postale, il rapporto tra l'azienda e lo Stato sia regolato attraverso la forma negoziale del contratto di programma, così come previsto dalla normativa vigente;
- 2) che il rapporto concessorio ipotizzato tra lo Stato e l'azienda sia sostituito dal contratto di programma;
- 3) che, in linea con l'obiettivo di sviluppo del mercato dei capitali, il Governo garantisca all'azienda la piena operatività per l'esercizio delle nuove attività connesse allo sviluppo dei nuovi servizi eliminando gli eventuali vincoli esistenti anche rispetto ai principi affermati dalla normativa vigente che impone all'azienda responsabilità di risultato e diversificazione di prodotto a vantaggio dei consumatori finali».

Interviene il senatore FIRRARELLO, il quale, fermo restando che la trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste appare condivisibile perchè in linea con le direttive europee, lamenta che il cambiamento non abbia ancora prodotto risultati positivi sul servizio postale, che registra ancora gravi abusi e ritardi. Chiede pertanto che venga in un prossimo futuro inserita nel calendario dei lavori della Commissione un'audizione del presidente Cardi.

Il senatore CÒ è favorevole allo schema di parere del relatore a condizione che la lettera e) della premessa venga soppressa e inserita nel dispositivo.

Il senatore TERRACINI si dichiara contrario allo schema di parere del relatore, non condividendo in particolare il punto 3) del dispositivo.

Il senatore BARRILE, pur condividendo la proposta di parere del relatore Veraldi, avrebbe preferito che in questa sede la Commissione si fosse limitata a verificare la conformità dei contenuti dello schema di delibera con quanto previsto dalla legge, che imponeva la trasformazione entro il 31 dicembre 1997. Rammenta anche l'esigenza di concludere entro la fine di febbraio l'indagine conoscitiva sul servizio postale che la Commissione ha condotto in questi mesi.

Il senatore LAURO ritiene che la Commissione non dovrebbe neppure deliberare su questo argomento, tenuto conto dello stato di totale inefficienza del servizio postale e della inutilità di qualunque pronuncia in assenza della presentazione del conto economico. Lamenta anche l'esistenza di un conflitto di interessi nell'ambito del Ministero del tesoro.

Il sottosegretario LAURIA fa presente che l'Ente Poste ha presentato il conto economico ai Ministeri delle comunicazioni e del tesoro; quest'ultimo Dicastero lo sta valutando con l'ausilio di una società di consulenza. Ricorda che l'accelerazione delle procedure di trasformazione in società per azioni è stata data dal Governo su impulso del Parlamento, che con l'approvazione di ordini del giorno ha più volte insistito per il rispetto della data del 31 dicembre 1997.

Il relatore VERALDI, accogliendo l'indicazione del senatore CÒ riformula lo schema di parere sopprimendo la lettera e) della premessa e introducendo nel dispositivo il seguente punto 4): «Ferma restando l'attribuzione del capitale sociale al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto approvato dalla Camera dei deputati il 17 dicembre 1997, funzionale all'esigenza di tutela dell'esercizio di un servizio di interesse pubblico, sia garantita la possibilità di un effettivo esercizio di un ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento sulla nuova società da parte del Ministero delle comunicazioni secondo le sue competenze istituzionali».

Si passa alla votazione dello schema di parere così riformulato.

Il senatore LAURO chiede la verifica del numero legale. (R030 000, C08<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Oltre al presidente BESSO CORDERO, sono presenti al momento della richiesta di verifica del numero legale i senatori BARRILE, CAR-PINELLI, CÒ, FALOMI, LAURO, ROGNONI, TERRACINI e VE-RALDI.

Il presidente BESSO CORDERO, constatata la mancanza del numero legale e tenuto conto della imminente concomitanza dei lavori dell'Assemblea, apprezzate le circostanze, toglie la seduta, avvertendo che la Commissione non sarà a questo punto in condizioni di esprimere un parere nei termini previsti dal Regolamento.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

# AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

140<sup>a</sup> seduta

# Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene il Ministro per le politiche agricole, Pinto.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R030 004, C09<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Il presidente SCIVOLETTO comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta, da parte di un Gruppo parlamentare, la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C09<sup>a</sup>, 0065°)

Il Presidente annuncia preliminarmente che è pervenuto un invito (in distribuzione) a tutti i componenti della Commissione, da parte del Comune di Scordia, a partecipare all'Assise dei Comuni agrumetati che si terrà a Scordia il giorno 7 febbraio alle ore 18,00 per discutere l'ordine del giorno relativo alla crisi agrumicola.

Informa altresì che è pervenuta la «Piattaforma avanzata dai sindaci e dai presidenti dei consigli comunali delle aree agrumetate della Sicilia al Governo nazionale e al governo regionale per superare la grave crisi in cui versa il comparto agrumicolo»: tale documento è a disposizione dei senatori.

La Commissione prende atto.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione alla situazione del settore agrumicolo (R046 001, C09<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia preliminarmente il ministro Pinto per la disponibilità ad accogliere l'invito della Commissione a riferire sulla situazione in atto nel comparto agrumicolo e sulle iniziative avviate dal Governo per risolvere tale grave stato di crisi; ricorda altresì che la Commissione ha già proceduto, nella scorsa settimana, a delle audizioni informali sia delle organizzazioni professionali agricole siciliane sia di una delegazione del coordinamento che si è costituito fra i sindaci dei comuni agrumetati.

Il ministro PINTO, osservato preliminarmente che la crisi agrumicola riguarda non solo la Sicilia (che è certo la regione più colpita) ma anche altre regioni ed in particolare la Calabria, ricorda che, sin dallo scorso anno, il Dicastero si era attivato elaborando una prima bozza di intervento contenente le «Linee programmatiche di indirizzo e intervento per l'agrumicoltura italiana», presentata ad una riunione con la partecipazione delle organizzazioni produttive, delle organizzazioni professionali agricole e di alcuni parlamentari. Nel preannunciare che, alla luce anche di osservazioni e proposte pervenute, è in corso di elaborazione una stesura definitiva di tale documento, ricorda di avere già più volte sollevato in sede UE in particolare il problema delle importazioni di agrumi dai paesi dell'area del Mediterraneo, questione sulla quale si è svolto un ampio dibattito anche presso la 9<sup>a</sup> Commissione del Senato, che ebbe modo di esprimere un motivato parere contrario sull'approvazione dell'A.S. 1924 (ratifica dell'Accordo euromediterraneo con il Marocco, non ancora licenziato dall'Assemblea). A tale riguardo informa di avere chiesto (da ultimo nella metà dello scorso mese di dicembre) l'adozione di misure urgenti per fronteggiare la crisi al commissario Fischler, il quale, riconosciuta la fondatezza dei rilievi, ha assicurato l'impegno ad elaborare una proposta di interventi in una delle future, prossime sedute. Ricorda altresì che, a seguito della imponente manifestazione degli agrumicoltori svoltasi a Catania (che ha portato anche alla elaborazione di una piattaforma di richieste), le organizzazioni professionali hanno chiesto un incontro a livello tecnico (che si è già svolto il 21 gennaio) e un incontro a livello politico (che avrà luogo il prossimo 9 febbraio).

Passa quindi ad esaminare le varie richieste avanzate, fra cui la più pressante riguarderebbe la limitazione delle importazioni per questo tipo di prodotti, non soltanto dal Marocco ma anche dagli altri paesi, presso i quali potrebbero svolgersi triangolazioni non consentite di importazioni. Informa altresì che, reiterando le precedenti richieste, ha ulteriormente ribadito (con nota del 27 gennaio scorso) al commissario Fischler

l'esigenza di misure urgenti per fronteggiare la crisi e (alla luce di dati quantitativi relativi ai succhi di arancia) ha chiesto interventi di mercato per il rilancio dei consumi, vista in particolare l'esistenza di uno squilibrio economico conseguente al mancato reddito, nonchè per il controllo delle importazioni e per una collaborazione nell'attività di verifica e di controllo dei dati presentati. Ribadisce che è opportuno elaborare un piano di settore per il rilancio della filiera, realizzando un collegamento più stretto tra produttori, trasformatori e commercianti, in mancanza del quale si possono verificare i fenomeni di crollo dei prezzi. Informa pertanto che la proposta, già elaborata nel documento sulle linee programmatiche, dianzi citato, sarà quanto prima formalizzata in un documento più snello ed operativo, in cui saranno individuati con chiarezza i compiti dei vari livelli di governo.

Ricorda quindi che le altre richieste avanzate vertevano sia in tema di riconoscimento dei danni subiti dai produttori per calamità naturali, sia per la delimitazione delle aree e delle aziende colpite, mentre venivano lamentati ritardi sia nella erogazione degli aiuti nonchè dei contributi comunitari: quanto a tale ultima questione informa che i contributi per l'annata 1995/1996 sono stati quasi integralmente erogati e che quelli per l'annata successiva lo saranno entro una ventina di giorni, mentre precisa di avere già emanato il decreto relativo ai danni per calamità naturali fino al 1997.

Si sofferma quindi sulle questioni poste dal nuovo regolamento per l'OCM ortofrutta (in cui si prevede l'erogazione del contributo direttamente al produttore), osservando che vi sono aspetti che si prestano a valutazioni di segno diverso, a seconda della maggiore o minore debolezza delle realtà produttive; ricorda al riguardo che nella circolare attuativa di tale regolamento, per il settore degli agrumi, sono stati riconosciuti parametri specifici (indicati in cento soci e in otto milioni di ECU relativamente al numero minimo di produttori e al volume minino di produzione commercializzabile), ai fini del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, parametri che sono stati giudicati validi anche nel corso delle successive riunioni tecniche che si sono tenute nei giorni scorsi. Assicura quindi la disponibilità alla istituzione del gruppo di lavoro misto richiesto, incaricato di elaborare un protocollo di comportamento, che sarà oggetto di ulteriore approfondimento.

Quanto poi alle prospettive per il futuro, richiama l'attenzione della Commissione su due importanti innovazioni introdotte: sul piano legislativo, la delega per l'armonizzazione dei costi di produzione delle aziende agricole, prevista dall'articolo 55, commi 14 e 15, della legge n. 449 del 1997 (collegato 1998), che potrà utilizzare le risorse fornite dall' «Agrimonetario»; in secondo luogo il Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un programma organico di intervento per lo sviluppo del settore agroindustriale, agroforestale, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura nelle aree depresse del territorio nazionale, strumento che potrà avvalersi di un *plafond* di risorse assai rilevante.

Avviandosi alla conclusione, si dichiara disponibile a fornire ulteriori chiarimenti ed informazioni su tali questioni.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il ministro Pinto per l'ampia illustrazione, che ha evidenziato le iniziative già assunte per affrontare la crisi e per il rilancio strutturale del settore. Peraltro, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone che l'audizione odierna possa concludersi in una successiva seduta (da concordare), anche al fine di acquisire una ulteriore informativa sul programmato incontro dei primi di febbraio.

Il ministro PINTO, nel convenire con il Presidente, assicura che trasmetterà il Piano per il settore agrumicolo nella sua versione definitiva.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore MURINEDDU, espresso apprezzamento per l'esposizione del Ministro, rileva che l'enfasi sul volume delle importazioni e delle triangolazioni di prodotti agrumicoli non sembra tenere conto della situazione oggettiva nel quadro dei rapporti internazionali; a tale riguardo chiede se in Spagna si sia determinata una reazione dei produttori verso gli operatori che realizzano tali transazioni commerciali e se non sia possibile qualche forma di associazione fra i produttori italiani e quelli di tali paesi europei.

Il senatore MINARDO informa il ministro Pinto che il prossimo 31 gennaio su numerose piazze italiane verranno distribuite delle confezioni di arance siciliane, così rilevanti ai fini della ricerca e della lotta per il cancro, questione sulla quale ritiene che il Governo manifesti assai scarsa sensibilità, richiamando l'esigenza di seri interventi a favore dei produttori agricoli penalizzati dalle importazioni dai paesi terzi quali il Marocco e la Tunisia. Esprime quindi meraviglia per la dichiarazione resa dal ministro Pinto circa la superiorità delle arance marocchine rispetto a quelle siciliane.

Il ministro PINTO, prendendo la parola per una precisazione, smentisce nettamente di avere mai pronunciato una tale affermazione e dichiara di avere tempestivamente diffuso una smentita in tal senso.

Il senatore MINARDO, riprendendo il suo dire, cita recenti dichiarazioni del sottosegretario Fassino in ordine alla preferibilità delle importazioni degli aranci rispetto a quelle dei cittadini del Marocco.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha fatto rilevare trattarsi di fenomeni ben differenti, anche sul piano umano e sociale, il senatore MINARDO ribadisce l'esigenza che il Governo adotti seri interventi, in particolare in relazione alla piattaforma elaborata dai comuni agrumetati (dichiarazione dello stato di crisi, riconoscimento di calamità naturali, contributi ad azioni in difesa delle produzioni nazionali).

Ribadita l'esigenza di tutelare l'arancia rossa di Sicilia, auspica risultati seri e soddisfacenti nell'interesse di tutti gli operatori della filiera.

Il senatore GERMANÀ, tenuto anche conto del breve tempo a disposizione, chiede se sia stato fatto qualche intervento in relazione alle triangolazioni che avverrebbero in Spagna (questione sulla quale ha presentato una interrogazione); si sofferma quindi sui dati negativi del mercato italiano per tale prodotto che denota una significativa flessione, ad esempio nel periodo 1987-1990, osservando che la riduzione della produzione dipende dalla scarsa convenienza economica. Ribadisce quindi l'esigenza sia di elaborare un piano per gli agrumi a livello europeo, sia di riattivare i canali di assorbimento delle industrie di trasformazione, puntando sul succo fresco attraverso la elaborazione di una strategia anche di medio-lungo periodo.

Il presidente SCIVOLETTO ribadisce la necessità che l'audizione si concluda in una ulteriore seduta (da concordare).

La Commissione conviene.

Il ministro PINTO, riprendendo brevemente il suo dire, ribadisce che le notizie diffuse da un solo giornale in ordine a sue presunte dichiarazioni (cui ha fatto dianzi riferimento il senatore Minardo) sono assolutamente calunniose, false e prive di qualsiasi fondamento.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

# INDUSTRIA $(10^{a})$

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

124<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Vice Presidente PALUMBO

Interviene il ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e per il turismo BERSANI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e per il turismo sugli orientamenti del Governo in merito al conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni amministrative in materia di artigianato, industria, energia, miniere e risorse geotermiche, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati, turismo (R046 003, C10\*, 0007°)

Riprende il dibattito sulle comunicazioni in titolo sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il senatore MUNGARI, nel proseguire il suo intervento, ricorda il problema metodologico da lui sollevato nella scorsa seduta. Senza mettere in discussione la legittimazione del Governo ad attuare le deleghe, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 59 del 1997, svolge una serie di considerazioni sui possibili campi di intervento rimasti aperti al legislatore ordinario.

Si sofferma, poi, dettagliatamente, sui contenuti degli articoli 1 e 4 della legge delega e sui principi e criteri direttivi in essa previsti, nonchè sul tema dell'estensibilità al commercio dell'articolo 117 della Costituzione. Afferma, quindi, la necessità che si chiariscano – una volta adottati i decreti legislativi – i residui spazi per il Parlamento, ove sono in corso di discussione alcune importanti leggi quadro. Dopo aver svolto ulteriori considerazioni sul problema dell'organicità dell'intervento normativo in materie come il commercio e le fiere, per loro natura strettamente interconnesse, conclude affermando l'esigenza che si trovi il mo-

do di sottoporre alle competenti Commissioni permanenti lo schema di decreto in materia di sviluppo economico che il Governo sta per adottare.

La senatrice FIORILLO, pur condividendo le ragioni di fondo del processo di decentramento in atto, manifesta alcune preoccupazioni, rilevando come non sempre le regioni siano attrezzate per svolgere la notevole mole di compiti che stanno per essere loro assegnati. Se, come sembra, attraverso la dotazione di risorse proprie, ad esse competerà la scelta di indirizzare gli interventi nei diversi settori, occorre avere ben chiara la natura di tale scelta che è prettamente politica. Al livello centrale, oltre al compito di tutela della concorrenza e regolamentazione del mercato, occorrerebbe mantenere il compito di garantire talune omogeneità su tutto il territorio nazionale.

Il senatore Athos DE LUCA, rilevato preliminarmente come, da parte del Ministro dell'industria, siano pervenuti dei segnali positivi in direzione del rinnovamento dello Stato, rivolge al Governo una raccomandazione di natura politica, auspicando che esso tenga conto, per quanto possibile, nell'esercizio delle deleghe del lavoro svolto in taluni settori dal Parlamento. Ritiene anch'egli che si porranno notevoli problemi di adeguamento organizzativo delle regioni e che, in tale contesto, sia necessario procedere con la massima prudenza ed accortezza consentendo che si realizzi lo *slogan* dell«'agire localmente» e «pensare globalmente», garanzia a suo modo di vedere, di democraticità e di efficienza.

Il senatore MICELE dichiara di condividere l'obiettivo politico sotteso all'intervento del Ministro, di esaltazione e valorizzazione del profilo del Governo. In tale ottica, la riorganizzazione burocratica e il decentramento saranno accompagnati da una riforma degli strumenti di politica industriale operanti nel Paese, con l'intento di mutare il rapporto tra impresa e pubblica amministrazione. Si sofferma, quindi, sulle linee indicate dal Ministro e da lui condivise: innanzitutto un processo di semplificazione procedurale, che veda la sostituzione di una serie di atti autorizzatori con autocertificazioni o denunce di inizio di attività; in secondo luogo l'istituzione di uno sportello unico per le imprese: condivide al riguardo l'indicazione proveniente dal Ministro a favore dei comuni.

Sarà necessario, però, anche un riordino delle strutture del Ministero e delle regioni (si richiama, con riguardo a queste ultime, anche ai ritardi nell'attuazione del decreto legislativo n. 29 del 1993), che dovranno attrezzarsi per la gestione di una politica industriale non più caratterizzata dall'erogazione di incentivi centralizzati, non autonomatici e discrezionali. Ciò vale anche per il Mezzogiorno, ove le regioni, contrariamente a quanto da taluno affermato, non sono di ostacolo allo sviluppo, anche se in taluni casi si sono mostrate inclini a tendenze centralizzatrici. Conclude ricordando l'importanza dell'appuntamento del 31 luglio, data di scadenza delle deleghe per il riordino dei Ministeri.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, dopo essersi richiamato al contenuto delle deleghe conferite al Governo con la legge n. 59 del 1997 e agli schemi di decreti legislativi che ne sono derivati, lamenta la frettolosità con cui la Commissione è costretta a discutere temi di tale importanza. Sul piano del merito, egli ritiene che la progettata riforma del commercio non sia improntata ad obiettivi di reale liberalizzazione e trascuri, d'altra parte, di intervenire, come necessario, sui problemi del lavoro e della fiscalità. Quanto alla materia delle fiere, dopo avere espresso dubbi sull'affidamento alle regioni del compito di redigere il calendario, sottolinea come fondamentale sia la scelta sulla natura degli enti fieristici: egli è contrario all'ipotesi di enti fieristici «non profit», non ritenendoli in grado di competere sul mercato. In materia di fiere, poi, risultano in arrivo da parte della Commissione di Bruxelles una serie di importanti osservazioni, da cui non si potrà prescindere.

Il senatore NAVA ritiene che, nelle considerazioni svolte dal Ministro, non vi sia stata un'adeguata attenzione all'impatto che l'unificazione monetaria e il processo di ampliamento dell'Unione europea avrà sulle politiche industriali del Paese. Più in generale, crede che la politica industriale non possa essere ridotta ai soli strumenti di incentivazione; ci si deve invece confrontare con le profonde contraddizioni che attraversano il Paese. In particolare, per affrontare lo storico ritardo che affligge le regioni meridionali, occorre un respiro più ampio e complessivo, respiro che si impone anche per dare una risposta adeguata alla sfida politica avanzata dalla Lega.

Il senatore WILDE, nel lamentare l'ampio uso dello strumento della delega legislativa e auspicare procedure che garantiscano maggiore trasparenza e chiarezza nelle decisioni, segnala la necessità di procedere, in sede parlamentare, alla revisione di alcune leggi-quadro quali, ad esempio, quelle relative al turismo e alle fiere, attualmente all'esame della Commissione. Replicando al rilievo del senatore Nava, ricorda come la battaglia condotta dalla propria parte politica non sia contro le regioni meridionali bensì contro il centralismo statalista.

Il senatore NIEDDU, apprezzata la disponibilità del Ministro al confronto sull'attuazione della legge n. 59 del 1997 e ricordato come si tratti di importanti riforme di sistema, riprendendo le notazioni del senatore Nava, ribadisce l'opportunità di mantenere a livello centrale gli indirizzi sulle principali decisioni in merito alle politiche di sostegno verso le aree depresse. Quanto al ruolo delle regioni, ritiene corretto prevedere un trasferimento di risorse non gravate da vincoli di destinazione, mentre reputa questi enti sufficientemente attrezzati a sviluppare un'autonoma iniziativa in materia di politica industriale.

Venendo a considerare alcune questioni specifiche sollevate nella esposizione introduttiva del Ministro, ritiene opportuno valutare, con riferimento al cosiddetto «sportello unico» per le imprese, la possibilità di prevederne la collocazione, in particolare nelle aree industriali ricadenti nei territori di più comuni, presso i consorzi industriali. Quanto alla pro-

spettata riforma della legislazione in materia mineraria, concorda con l'intenzione, manifestata dal Ministro, di attribuire la generalità delle funzioni alle regioni, mantenendo a livello centrale, solo un ruolo di coordinamento e ricorda di aver presentato un'iniziativa legislativa in tal senso. Potranno così essere superate le incongruenze dell'attuale assetto normativo che finisce per menomare le primarie competenze delle regioni e degli enti locali in materia di gestione del territorio.

Si chiude la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Agli intervenuti replica il ministro BERSANI che, nel ribadire la necessità di procedere a scelte coraggiose e in tempi definiti, ritiene sostanzialmente corretto l'itinerario procedurale segnato dalla legge n. 59 del 1997. Le deleghe in essa previste permettono di fornire soluzioni, in un tempo adeguato, a problemi sui quali è in corso, spesso da molti anni, un lungo dibattito (si pensi, ad esempio, al tema della riforma della legislazione sul commercio). Se si è rivelato inopportuno escludere le Commissioni di merito dal procedimento di attuazione di tali deleghe, l'aver fissato termini definiti, seppure con la possibilità di correggere entro un anno le discipline così adottate, realizza a suo avviso l'obiettivo di attenuare il distacco tra i tempi della politica e le esigenze dei cittadini.

Ouanto al merito dei provvedimenti che dovranno essere adottati, si sofferma in primo luogo sul cosiddetto «sportello unico», strumento cui si deve affiancare una drastica riduzione del numero, oltre che dei tempi, dei procedimenti che condizionano la localizzazione delle imprese; circa la sua collocazione, riprendendo i rilievi mossi dal senatore Nieddu, ritiene che si debba valutare la possibilità, ove opportuno, di prevederne la istituzione ad un livello sovracomunale, provinciale se non addirittura regionale. Sugli strumenti di incentivazione, ribadisce la necessità di fornire una disciplina unitaria e chiara, sia a livello nazionale che a livello regionale; in proposito ritiene che anche alle regioni debba esser data la possibilità di disporre misure di incentivazione automatica, valendosi della leva fiscale, possibilità questa che l'introduzione dell'IRAP potrà, a suo avviso, favorire. Gli interventi finanziari diretti dovrebbero invece confluire tutti in un «fondo unico» rispetto al quale le imprese di tutti i settori vanno poste su un piede di parità, garantendo, quanto alla gestione, margini di autonomia alle regioni. Le regioni, da parte loro, dovranno rivedere la propria struttura amministrativa attualmente modellata rigidamente, per assessorati, sull'impianto dell'amministrazione centrale.

Questo insieme di riforme va, a suo avviso, accompagnato e completato dall'autonoma iniziativa parlamentare, che si deve sviluppare, in particolare, con riferimento alla revisione delle leggi-quadro, che costituiscono l'unica sede in cui essenziali problemi di coordinamento, tra centro e sistema delle autonomie, potranno essere risolti; in proposito ricorda le iniziative all'esame della Commissione in materia di fiere e di turismo e segnala, quale specifico problema

da affidare all'esame parlamentare, quello del significato e delle conseguenze del conferimento della qualifica di Fiera internazionale.

Quanto agli interventi a favore delle aree depresse, ritiene che la legge n. 488 stia, anno dopo anno, dispiegando le proprie potenzialità. Si tratta di uno strumento nel quale è difficile distinguere il momento dell'indirizzo da quello della gestione e rispetto al quale, quindi, non è semplice enucleare autonome sfere di competenza da affidare separatamente allo Stato e alle regioni. Ritiene perciò più opportuno non modificare, ma anzi integrare ed implementare questo strumento, studiando la possibilità di affidare alla Conferenza Stato-regioni funzioni oggi affidate al CIPE, realizzando così un adeguato intervento delle regioni nei più significativi momenti della procedura di incentivazione.

Passando a considerare gli strumenti della programmazione negoziata, egli afferma di ritenere opportuna una loro selezione, mentre va realizzata una più chiara imputazione di responsabilità nella quale devono essere primariamente coinvolte le regioni e gli enti locali.

Il presidente PALUMBO ringrazia il Ministro per la sua disponibilità e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

# LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

190<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C11<sup>a</sup>, 0068°)

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato, con lettera del 28 gennaio, ha risposto alla sua nota del 21 gennaio, con la quale si era dato conto delle perplessità manifestate dalla Commissione, nel corso della seduta tenutasi lo stesso giorno, a proposito delle competenze della Commissione speciale in materia di infanzia. Nella lettera, il presidente Mancino illustra, con ampi riferimenti ai precedenti, la tradizione parlamentare che vuole che le Commissioni speciali non divergano, in linea di massima, quanto a competenze e poteri, dalla Commissioni permanenti, a meno di una esplicita indicazione in tal senso nell'atto istitutivo. Preso atto di tale comunicazione, la Commissione dovrebbe ora esprimere il suo punto di vista in ordine al quesito posto dallo stesso presidente Mancino, con lettera del 16 gennaio, relativamente alla richiesta della Presidente della Commissione per l'infanzia di procedere ad una nuova assegnazione di alcuni disegni di legge attualmente assegnati alla Commissione.

A tale proposito, il Presidente propone di aderire alla ipotesi, prospettata dalla Presidenza del Senato nella summenzionata comunicazione, di procedere ad una nuova assegnazione alla Commissione per l'infanzia del disegno di legge n. 2539, recante norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche. Allo stesso modo, ritiene di poter concordare con la proposta di deferire in sede consultiva alla stessa Commissione i disegni di legge nn. 216 e 2056. Sul disegno di legge n. 2539, si dovrebbe

comunque prevedere l'espressione del parere da parte della Commissione lavoro e previdenza sociale.

Dopo che il senatore ZANOLETTI, con riferimento alla lettera del Presidente del Senato del 28 gennaio ha segnalato la necessità di limitare comunque il numero delle Commissioni speciali, la Commissione accoglie la proposta del Presidente.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale sugli indirizzi e sulle iniziative del suo Dicastero riguardanti la sicurezza e l'igiene del lavoro, anche in relazione alle conclusioni approvate dalla Commissione lavoro e previdenza sociale al termine dell'indagine conoscitiva svolta su tale materia.

(R046 003, C11<sup>a</sup>, 0006°)

Riprende la discussione sulle comunicazioni del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale sospesa nella seduta del 27 gennaio scorso.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che nella seduta di martedì 27 gennaio si era convenuto che la rappresentante del Governo avrebbe risposto nella seduta odierna ai quesiti posti, prende la parola il sottosegretario GASPARRINI. Ella, dopo aver sottolineato la rilevanza del network informativo promosso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in collaborazione con l'Istituto di medicina sociale e rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, chiamati ad operare nel comparto della sicurezza, ringrazia il senatore Zanoletti per la comprensione dimostrata nei confronti dello sforzo intrapreso dal Ministero del lavoro per far sì che la RAI svolga appieno il suo ruolo di servizio pubblico per quanto attiene all'informazione sulle materie oggetto dell'audizione odierna. Per quel che riguarda i quesiti posti dal presidente Smuraglia, la rappresentante del Governo rileva in primo luogo che il raccordo con il Ministero della sanità esiste ed è operante, ma poichè al confronto tra i due Ministeri, per l'adozione degli atti di competenza, deve aggiungersi anche quello con le parti sociali, sempre più coinvolte nella predisposizione di provvedimenti in materia di sicurezza, è inevitabile che i tempi necessari alla definizione di singoli decreti si allunghino in proporzione alla complessità dei procedimenti di concertazione. I rinvii nell'attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono conseguenza di una richiesta delle regioni, intesa a sospendere la predisposizione del decreto che completa il sistema di coordinamento tra gli organismi pubblici investiti di competenze in materia di sicurezza, fino all'entrata in vigore della legge n. 59 del 1997. A partire dal 3 febbraio il confronto sull'attuazione dello stesso articolo 25 riprenderà dal punto in cui si era interrotto.

Per quanto riguarda l'organico degli ispettori del lavoro, al termine di un apposito corso di formazione hanno recentemente preso servizio 250 ispettori, provenienti dai ruoli del Ministero del lavoro, e un nuovo corso avrà tra breve inizio, per altre 100 unità. Si tratta di personale impegnato in compiti che l'amministrazione centrale sta progressivamente dismettendo. Nel corso della discussione è stato poi espresso l'auspicio che l'INAIL ed altri istituti possano progressivamente assumere funzioni di tutela globale in materia di sicurezza del lavoro. Per conseguire questo fine, in effetti, si rende necessario un provvedimento legislativo che il Governo, attualmente impegnato nel senso della razionalizzazione dal punto di vista strutturale e funzionale dei principali enti pubblici, è comunque disposto a valutare con interesse. Per quanto attiene alla formazione, sono in corso contatti con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, affinchè nei curricula dell'istruzione secondaria superiore e universitaria venga introdotta la formazione alla sicurezza, di particolare rilevanza soprattutto per coloro i quali escono dagli istituti tecnici. È chiaro che spetta ai Ministeri competenti individuare idonei percorsi formativi per i docenti.

Rispondendo quindi ad una osservazione del senatore ZANOLET-TI, il quale precisa di avere svolto, nel precedente intervento, alcune valutazioni critiche sulla mancanza di indicazioni di priorità da parte del Governo in materia di sicurezza, la rappresentante del Governo fa presente che nel corso dell'anno passato si sono registrati, in effetti, alcune difficoltà sul piano del coordinamento organizzativo degli interventi sul territorio, difficoltà alle quali occorrerà senza dubbio fare fronte.

Il PRESIDENTE ricorda di aver segnalato nella seduta di martedì scorso come un recente decreto-legge concernente l'impiego di unità delle Forze armate in attività di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli abbia contemplato una copertura finanziaria riferita per l'ammontare di 21 miliardi alle dotazioni finanziarie dello stato di previsione del Ministero del lavoro. Poichè per la terza volta si assiste ad un utilizzo in difformità di somme già assegnate a tale Dicastero, ribadisce l'opportunità di un chiarimento da parte del ministro Treu circa le ragioni per le quali nell'ambito del Consiglio dei Ministri non è stata salvaguardata l'integrità delle già esigue risorse disponibili per far fronte alle esigenze del lavoro e della previdenza sociale.

Il sottosegretario GASPARRINI assicura di aver già informato il ministro Treu dei rilievi espressi nella seduta di martedì scorso in ordine all'utilizzo in difformità di fondi già assegnati al Ministero del lavoro.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi la Sottosegretaria e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(273) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 15 gennaio scorso.

Il sottosegretario GASPARRINI informa la Commissione che l'emendamento preannunciato dal Governo nella seduta del 15 gennaio scorso, è stato predisposto dai competenti uffici del Ministero del lavoro ed è in attesa della prescritta autorizzazione alla presentazione alle Camere da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Assolto questo ultimo adempimento procedurale, l'emendamento sarà presentato alla Commissione.

La relatrice PILONI esprime sconforto per l'ulteriore protrarsi di una vicenda nella quale le dilazioni stanno assumendo proporzioni inusitate, a fronte di una crescente aspettativa sociale frustrata da continui rinvii. Esprime l'auspicio che l'emendamento che il Governo si accinge a presentare rispecchi comunque fedelmente l'ipotesi di mediazione a suo tempo concordata anche con i soggetti interessati. Ritiene infine necessario che, a fronte di un allungamento imprevisto dei tempi dell'esame congiunto, la Commissione prenda in considerazione l'eventualità di richiedere tempestivamente alla Presidenza del Senato il trasferimento dei due disegni di legge in titolo alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE, con riferimento alla proposta da ultimo formulata dalla relatrice, fa presente che la presentazione dell'emendamento preannunciato dal Governo e il conseguente pronunciamento della Commissione bilancio sulle disposizioni di copertura finanziarie in esso recate, sono comunque preliminari alla formalizzazione di una richiesta di trasferimento di sede, sulla quale egli peraltro concorda.

Il senatore ZANOLETTI, nell'esprimere rammarico per i ritardi che si registrano nella definizione di un provvedimento sul quale si è realizzata un'ampia convergenza dei Gruppi politici e che, con una spesa limitata, provvede a sanare, sia pure attraverso una mediazione, una situazione palesemente ingiusta, si riserva di valutare il testo che verrà presentato dal Governo prima di esprimersi definitivamente sulla proposta di trasferimento alla sede deliberante dei due disegni di legge in titolo, proposta alla quale, peraltro, egli, in linea di massima, aderisce.

Il senatore BATTAFARANO esprime una vibrata protesta per i continui rinvii nella messa a punto dei due disegni di legge in titolo.

Il senatore PELELLA, dopo aver rilevato come l'atteggiamento tenuto dal Governo nel corso della ormai lunga vicenda dell'esame del provvedimento sembri rispondere ad un intento dilatorio, si augura che, alla ripresa dell'esame dei disegni di legge, possa finalmente individuarsi una soluzione definitiva ad un problema che si trascina ormai da troppo tempo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO INCARICATO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE DI RIFORMA DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO (A007 000, C11ª, 0070º)

Il presidente SMURAGLIA ricorda che il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge di riforma degli istituti di patronato è convocato mercoledì 4 febbraio 1998, alle ore 11, per l'audizione dei patronati e delle organizzazioni promotrici operanti nel settore dell'agricoltura e alle ore 14,30 per l'audizione della Federazione nazionale del clero italiano e dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano, della CILDI e dell'Istituto nazionale di assistenza lavoratori, del Movimento cristiano lavoratori e del Servizio italiano di assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori, e del Sozialer Beratungsring, operante nella provincia di Bolzano.

La seduta termina alle ore 15,45.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

15<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente TOMASSINI

Intervengono il dottor Giorgio Verdecchia, direttore del Dipartimento della programmazione e il dottor Fabrizio Oleari, direttore del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità.

La seduta inizia alle ore 8,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C34ª, 0006º)

Il presidente TOMASSINI fa presente che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, tenutosi lo scorso 21 gennaio, i coordinatori dei vari gruppi di lavoro sono stati invitati a indicare eventuali consulenze e audizioni specifiche, a supporto dell'attività d'indagine svolta, in modo da poter produrre, nel prossimo giugno, delle relazioni sulle tematiche trattate relativamente al primo anno di attività della Commissione d'inchiesta. Comunica infine di aver inviato ai commissari una relazione preliminare sui sopralluoghi svolti in Umbria e Marche in occasione degli eventi sismici dello scorso settembre 1997, in merito alla quale ciascun di loro potrà fargli pervenire (entro il prossimo martedì 10 febbraio) suggerimenti ed osservazioni.

Seguito dell'audizione di direttori di Dipartimenti e di Servizi del Ministero della sanità sulle tematiche inerenti le inchieste (A010 000, C34ª, 0001°)

Il presidente TOMASSINI dà la parola al dottor Verdecchia, direttore del Dipartimento per la programmazione.

Il dottor VERDECCHIA illustra in primo luogo lo stato di attuazione della carta dei servizi e degli altri strumenti di tutela sottolineando

il fatto che attualmente la sanità costituisce il settore pubblico nel quale si registrano i più alti risultati, rispetto agli altri settori interessati dagli schemi generali (scuola, energia, poste, previdenza). In particolare due aziende sanitarie su tre hanno adottato una propria carta dei servizi e il cento per cento delle medesime aziende è attivamente impegnato sul fronte della qualità dei servizi sanitari. Richiamandosi quindi alla documentazione e alle relazioni di sintesi lasciate a disposizione della Commissione, illustra il programma del Ministero della sanità per l'attuazione della carta, le attività di valutazione dello stato di attuazione della stessa, con riferimento ai risultati di tale valutazione nonchè in merito all'adozione e all'utilizzo di strumenti di ascolto e di tutela. A tale proposito osserva che il processo di aziendalizzazione configurato nel decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, ha posto al centro del sistema la tutela dei cittadini quale strumento per realizzare l'interesse alla gestione efficiente dell'organizzazione. Tale modello prefigura un rapporto fra i vari livelli di governo basato sul coordinamento e sui meccanismi di valutazione e di autovalutazione della qualità dei servizi. Il riscontro circa l'attuazione della Carta dei servizi si estende anche al processo di verifica dell'effettivo utilizzo degli strumenti di tutela da parte dei cittadini, in modo tale da poter apprezzare reali processi di miglioramento della qualità, attraverso il coinvolgimento dell'utenza. Da una prima valutazione dei dati acquisiti si desume che a fronte della diffusa attuazione della Carta non sono però riscontrabili quei processi di miglioramento che costituiscono l'obiettivo primario del sistema.

Per quanto riguarda la verifica dello stato di aziendalizzazione, il dottor Verdecchia espone sinteticamente le principali attività svolte e i risultati conseguiti nell'area del processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale. In primo luogo egli sottolinea che l'innovatività del riordinamento del Servizio sanitario prefigurata con i decreti legislativi nn. 502 e 517 è stata arricchita di contenuti con una serie di atti normativi successivi (linee guida 2/1996 del Ministero della sanità pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 31 maggio 1996). In tale contesto si afferma il carattere processuale dell'aziendalizzazione che muove da un articolato sistema normativo ai diversi livelli di governo; si sottolinea nel contempo il carattere strumentale del modello organizzativo aziendale ai fini complessivi del sistema sanitario. Ai fini valutativi sono quindi da sottolineare alcuni precisi elementi del modello aziendale, quali in particolare: l'introduzione della distinzione fra funzione di committenza/acquisto delle prestazioni e la funzione della produzione delle stesse e la immissione di meccanismi tariffari di regolazione degli scambi; la cosiddetta missione aziendale; l'autonomia della organizzazione e della gestione che rafforza l'azione programmatoria nazionale e regionale; la responsabilità per i risultati; il controllo di gestione che ha per oggetto i fatti e non più la mera legittimità degli atti amministrativi. Il dottor Verdecchia cita quindi gli interventi di carattere normativo assunti a livello nazionale, regionale e locale, esponendo sinteticamente i principali strumenti di normazione secondaria attuativa del programma di aziendalizzazione (piano sanitario nazionale, progetti-obiettivo, piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale, norme sul contratto di lavoro dei direttori generali, sistema tariffario per le prestazioni di assistenza ospedaliera, indicatori di efficienza e di qualità nel servizio sanitario nazionale, linee-guida per il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale, etc.). Da tale esposizione si desume che il processo di aziendalizzazione costituisce un percorso complesso la cui verifica deve essere condotta sulla base di indicatori che costituiscono oggetto di uno studio specifico.

Il dottor Verdecchia passa quindi a illustrare il tema degli indicatori di gestione e la responsabilità gestionale, soffermandosi in primo luogo sulla trasformazione aziendale delle unità di gestione e sulla nuova dimensione della funzione di controllo, con particolare attenzione al ruolo degli indicatori nonchè alla dinamica autonomia-responsabilità per risultati che costituisce l'elemento strutturale caratterizzante il concetto di azienda. Il nuovo concetto di controllo sulla gestione si basa necessariamente sugli indicatori quali strumenti di valutazione dell'andamento gestionale e dei risultati conseguiti, sia nella dimensione dell'autovalutazione che in quella della valutazione esterna. Si sofferma quindi sui contenuti del decreto ministeriale 24 luglio 1995 avente ad oggetto gli indicatori di efficienza e di qualità del servizio sanitario nazionale, rimarcando la fissazione di responsabilità del direttore generale dell'azienda per la raccolta e lo scambio di informazioni necessarie per la produzione degli indicatori, in modo che il Ministero della sanità possa regolamentare i relativi flussi informativi. Lo stesso atto fissa 220 indicatori per misurare domanda, risorse, attività e risultato; con il 1997 è iniziata una rilevazione che per l'anno in corso consentirà una lettura sistematica e comparativa sul territorio dei dati acquisiti. A tale proposito fa anche presente che con la circolare 5 giugno 1997 n. 43 è stato formalizzato un importante accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni con il Ministero del tesoro e il Ministero della sanità per evitare la duplicazione di rilevazione da parte dei due organismi centrali, verificatesi nel passato, con inutile appesantimento del carico operativo sulle USL. L'accordo sanziona il principio per il quale il SIS (sistema informativo sanitario) del Ministero è l'unico centro di raccolta dei dati delle USL anche di interesse del Tesoro. Anche per queste tematiche lascia a disposizione della Commissione tutta la documentazione di riferimento.

Il presidente TOMASSINI, nel ringraziare il dottor Verdecchia per la chiara e interessante illustrazione, dà la parola al dottor Oleari, direttore del dipartimento della prevenzione.

Il dottor OLEARI illustra in primo luogo le problematiche inerenti l'assetto organizzativo del sistema della prevenzione la cui complessa articolazione soffre soprattutto della mancanza del necessario coordinamento, senza il quale l'intero meccanismo prefigurato dal decreto legislativo n. 626 del 1994 non può funzionare. Sugli aspetti di dettaglio rinvia quindi alla documentazione lasciata a disposizione dalla Commissione, nella quale sono contenuti gli studi, le rilevazioni e i dati sulle te-

matiche inerenti il sistema della prevenzione. Sottolinea quindi l'importanza di attuare meccanismi di vigilanza e di controllo ai fini del richiamato coordinamento fra le funzioni dei diversi soggetti e organismi contemplati dalla legge, e nonchè il fatto che la definizione delle linee organizzative da parte del governo regionale costituisce la premessa indefettibile per la quantificazione del budget per la funzionalità dei dipartimenti di prevenzione. Nel citare brevemente la normativa contenuta nel testo unico delle leggi sanitarie del 1934, ricorda che i richiamati procedimenti autorizzativi tendono a garantire l'igiene e la sicurezza dei luoghi, ma è ormai indilazionabile la necessità di ricondurre l'enorme stratificazione normativa ad una logica univoca che elimini i margini di incertezza quanto alla responsabilità nonchè le varie sovrapposizioni di competenza. Si sofferma quindi sulle funzioni dei presidi multizonali d'igiene e prevenzione che sono tenuti a verifiche periodiche degli impianti tecnologici a rischio: a tale proposito ribadisce ancora la necessità del coordinamento fra gli attori indicati dalla normativa ricordando, ad esempio, che la procedura di omologazione svolta dall'I.S.P.E.S.L. precede senz'altro l'attività di controllo da parte della regione, ma è comunque necessario, a monte, che il datore di lavoro attivi la suddetta procedura omologativa, affinchè l'intero meccanismo di prevenzione e controllo possa essere innescato ed operativo.

Il presidente TOMASSINI, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, ringrazia gli auditi e rinvia quindi il seguito dell'audizione, stante la necessità di completare anche con un dibattito, l'interessante esposizione sulle tematiche fin qui affrontate.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C34<sup>a</sup>, 0005°)

La senatrice Carla CASTELLANI coglie l'occasione per riproporre alla Commissione la necessità, già prospettata dal senatore Mignone, di avviare un'inchiesta sul prezzo di vendita della somatostatina, stante la disparità di trattamento che i pazienti subiscono a causa del fatto che talune regioni hanno deliberato la somministrazione gratuita del prodotto.

Il PRESIDENTE assicura la senatrice Carla Castellani che la sua proposta verrà esaminata nel prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

## COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

3ª Seduta

Presidenza del Presidente MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il Ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, C35<sup>a</sup>, 0001°)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone che per i lavori della Commissione sia attivato il circuito audiovisivo interno, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. Concorda la Commissione ed è quindi adottata tale forma di pubblicità.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**Audizione del Ministro per la solidarietà sociale** (R046 001, C35<sup>a</sup>, 0001°)

Dopo una breve introduzione del presidente MAZZUCA POGGIO-LINI, interviene il ministro TURCO la quale, dopo aver espresso auguri di buon lavoro alla neo istituita Commissione parlamentare che rappresenta una scelta importante del Senato della Repubblica a favore dell'infanzia, passa ad illustrare lo stato di attuazione del Piano d'azione elaborato dal Governo italiano, nell'aprile del 1997, a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il Piano – che ha una prospettiva di azione triennale – si propone di definire precisi obiettivi, frutto del concerto tra più Ministeri e della collaborazione degli Enti locali. Il fulcro è rappresentato dalla globalità della vita dei bambini e delle bambine, sulla base di un'attenta analisi delle condizioni dei minori in Italia, dalla quale risulta un indubitabile miglioramento, in linea con la media europea. A questo proposito – pro-

segue il Ministro – si registra nel nostro paese una maggiore stabilità dei nuclei familiari. Il dato negativo che emerge con più evidenza è invece la forte disparità delle condizioni dei minori tra le aree del centro-nord e il mezzogiorno, in particolare quest'ultimo si caratterizza per i dati allarmanti sulla mancanza di reddito del capofamiglia, per una più alta incidenza dell'abbandono scolastico, per la maggiore presenza di bambini in istituti assistenziali, per dati allarmanti sul lavoro minorile. Pertanto, obiettivo prioritario appare quello di creare le condizioni di pari opportunità per tutti. Dall'analisi emerge anche che oltre agli abusi sessuali se ne verificano altri dovuti all'incuria, nonchè si evince la sostanziale solitudine delle famiglie di fronte ai problemi derivanti dalla cura dei propri figli, soprattutto nella fase di età ricompresa tra 0 e 3 anni, dovuta soprattutto alla carenza di politiche sociali.

Un altro dato che deve essere attentamente valutato è costituito dalla presenza di bambini stranieri in Italia, figli di immigrati e di clandestini, come tali esposti a posizioni di rischio. Quale fatto positivo va segnalato invece il numero crescente di bambini ospitati in Italia o presi in affidamento.

Per valorizzare adeguatamente quanto contenuto nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, occorre un'azione complessiva mirante a valorizzare l'autonomia dell'infanzia, attraverso una promozione dei suoi diritti, puntando l'attenzione sulla necessità di stabilire relazioni significative da parte degli adulti in un rapporto paritario, ma autorevole.

Il Ministro sottolinea quindi l'importanza di collocare le politiche per l'infanzia all'interno di quelle sociali più latamente intese, creando le condizioni di rapporti solidali tra diverse fasce generazionali. In questa prospettiva appare necessaria una riforma della legge – quadro sull'assistenza sociale – che appare oramai inadeguata alle esigenze di una moderna società civile – tesa in primo luogo a superare le già segnalate disparità di opportunità, a garantire adeguato sostegno, anche economico, alle famiglie, a contribuire alla realizzazione di città a misura di bambini e bambine.

Passa quindi ad illustrare lo stato di attuazione della legge n. 285 del 1997, per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, sottolineando in primo luogo come i tempi in essa previsti siano stati finora rispettati e si versi nella fase applicativa, che assegna la maggiore responsabilità agli enti locali. Nel sottolineare le ingenti risorse stanziate dal provvedimento che rappresenta una sicura svolta rispetto al passato, evidenzia come lo spirito della legge consista prevalentemente nella sfida e nella sollecitazione a comuni, regioni, enti locali a dotarsi di una politica organica per l'infanzia, prevedendo interventi mirati a incidere su piani molteplici di disagio.

Un altro provvedimento – attualmente all'esame del Senato – del quale sottolinea l'assoluta rilevanza è quello relativo alle adozioni internazionali. Rileva quindi l'importanza degli interventi finalizzati a promuovere l'istituto dell'affido famigliare, potenziando i servizi e prevedendo aiuti alle famiglie affidatarie.

Da' quindi sinteticamente conto delle iniziative più rilevanti assunte dai vari ministeri in materia di infanzia, ricordando tra l'altro i programmi del ministero della Pubblica Istruzione tesi a contrastare il mancato rispetto dell'obbligo scolastico, le iniziative del ministero degli Interni per combattere forme di abusi sui minori, attraverso un'attività di prevenzione, la promozione del progetto: «città amiche dei bambini» da parte del ministero dell'Ambiente, i contratti di quartiere per azioni di risanamento edilizio attraverso la promozione di servizi educativi e del tempo libero del ministero dei Lavori Pubblici.

Per quanto riguarda gli appuntamenti già fissati per l'anno in corso, il Ministro ricorda la prossima istituzione di un gruppo di lavoro sul fenomeno del lavoro minorile, sulla base di quanto già definito nella conferenza di Oslo, che prevede un'azione concertata tra Governo e parti sociali, nonchè una serie di iniziative volte a sollecitare le aziende a dotarsi di codici di autoregolamentazione. L'impegno del Governo sarà altresì dedicato allo sforzo di dare piena applicazione alla legislazione esistente, nonchè alla direttiva sul lavoro giovanile, esplorando altresì le ragioni più profonde di tale fenomeno, alla cui origine troppo sbrigativamente viene individuata la sola condizione di povertà. Con riferimento agli abusi sessuali sui minori, dopo avere sottolineato l'urgenza che il provvedimento attualmente all'esame del Senato sia rapidamente approvato, informa dell'avvenuta costituzione di un comitato di lavoro incaricato di un progetto di educazione alla sessualità e ai rapporti di relazione. Tra gli altri appuntamenti più rilevanti, sottolinea quello nei confronti dei bambini stranieri, volto a garantirne l'accesso alle istituzioni scolastiche, nonchè l'elaborazione del previsto rapporto sull'avvenuta applicazione in Italia della Convenzione delle NU per la protezione del fanciullo. Tra le priorità individuate dal suo ministero che potranno trovare realizzazione in apposite iniziative legislative, sottolinea infine l'importanza dei provvedimenti sui congedi parentali, di una riforma della legislazione sui nidi, dell'istituzione della figura del tutore dei minori.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI esprime profondo ringraziamento per l'esaustività della relazione svolta dal Ministro, assicurando che da parte della Commissione che ha l'onore di presiedere sarà dato il massimo contributo per il raggiungimento degli obiettivi legislativi indicati. Annuncia quindi che il seguito dell'audizione avverrà nella seduta del 10 febbraio prossimo. La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

Presidenza del Presidente Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, B37<sup>a</sup>, 0026°)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

AUDIZIONE DEL DOTTOR MARCO MARCHETTI, DELL'ISTITUTO NAZIONA-LE DI GEOFISICA (A010 000, B37ª, 0001°)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che il 24 ottobre scorso una delegazione della Commissione si è recata nel comune di Riano, nei pressi di Roma, dove ha effettuato un sopralluogo in un'area situata in località Piana Perina, in passato sede di una cava di materiale tufaceo. In quell'occasione il dottor Marchetti, dell'Istituto nazionale di geofisica, fu incaricato di svolgere indagini e ricerche geologiche nella zona per accertare l'eventuale presenza di residuati di fusti tossici: lo invita quindi a dar conto dei risultati delle attività finora effettuate e delle problematiche attualmente esistenti per giungere ad un accertamento definitivo.

Il dottor Marco MARCHETTI, dell'Istituto nazionale di geofisica, utilizza alcune diapositive per illustrare ai commissari il contenuto delle ricerche svolte, con i risultati finora acquisiti.

In particolare, precisa che la ricerca è stata volta ad accertare la presenza nel sottosuolo di fusti tossici metallici: a seguito di ciò, ricorda di aver definito una carta delle anomalie magnetiche riscontrate, in riferimento all'intera area esaminata in località Piana Perina. Tale carta è disponibile anche in una visione tridimensionale.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede maggiori informazioni sulle ipotizzate profondità dei corpi interrati, rispetto al livello attuale del terreno.

Il dottor Marco MARCHETTI dà conto, a tale proposito, delle ricerche effettuate nel 1989 dalla ditta ECODECO di Pavia nella stessa località: sulla base di esse, con le integrazioni effettuate nei mesi scorsi, si può ipotizzare una profondità massima della cava intorno ai 17-18 metri rispetto al livello attuale della superficie. Mette, quindi, a disposizione della Commissione il relativo materiale ed i rilievi geognostici finora definiti.

In seguito passa ad illustrare una ricerca geologica promossa, negli anni scorsi, nella stessa località di Piana Perina, da alcuni esponenti dell'amministrazione provinciale di Roma.

In conclusione, fa presente che sono state rilevati nell'area due appezzamenti di terreno – in verità estremamente ridotti rispetto al totale esaminato – in cui sono state riscontrate evidenti anomalie magnetiche.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede di conoscere quante siano le ore di lavoro, quali i mezzi ed i costi complessivi per una verifica completa degli appezzamenti di terreno in cui sono state riscontrate anomalie magnetiche.

Il dottor Marco MARCHETTI risponde dettagliatamente, sottolineando in particolare le varie voci relative agli scavi da effettuare.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia l'intervenuto e lo congeda, avvertendo che al termine dell'odierna seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per valutare, tra l'altro, le spese necessarie ad effettuare gli scavi testè citati. (R029 000, B37<sup>a</sup>, 0005°)

La seduta termina alle ore 14,15.

#### COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

Presidenza del Presidente Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, B26<sup>a</sup>, 0009°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà accurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Audizione del dottor Jurgen Humburg, funzionario della sezione legale dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati; il dottor Sergio Briguglio, consulente della Caritas di Roma sulle politiche di immigrazione e di asilo; del dottor Gaetano Poppa, Responsabile del coordinamento nazionale rifugiati della sezione italiana di Amnesty International e del dottor Gianfranco Schiavone, responsabile dell'ufficio rifugiati del Consorzio italiano di solidarietà.

(R048 000, B26<sup>a</sup>, 0001°)

Dopo un intervento del Presidente Fabio EVANGELISTI, che introduce il tema della audizioni, concernente le connessioni tra la Convenzione di Schengen e la Convenzione di Dublino in materia di domanda di asilo, anche alla luce dell'emergenza dell'immigrazione clandestina di etnia prevalentemente curda, il dottor Jurgen HUMBURG, funzionario della sezione legale dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il dottor Sergio BRIGUGLIO, consulente della Caritas di Roma sulle politiche di immigrazione e di asilo, il dottor Gaeta-

no Poppa, Responsabile del coordinamento nazionale rifugiati della sezione italiana di Amnesty International e il dottor Gianfranco Schiavone, responsabile dell'ufficio rifugiati del Consorzio italiano di solidarietà svolgono un'ampia relazione sui temi suddetti.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Anna Maria DE LUCA e Gabriella PISTONE, i senatori Francesco MORO e Giampaolo BETTAMIO ed il Presidente Fabio EVANGELISTI, cui rispondono le persone audite.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ringrazia gli intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 14,55.

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Ministro della sanità, Rosy Bindi.

La seduta inizia alle ore 13,45.

Schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio) (R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0008°)

La Commissione prosegue nell'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio ultimo scorso.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, ringraziando il Ministro della sanità per essere intervenuto, fa presente che la sussistenza o meno del comma 6 all'articolo 2 dello schema di decreto in titolo è da ritenersi chiarita alla luce della lettera del Presidente del Consiglio dei ministri che ha provveduto a trasmettere il testo dello schema in sostituzione integrale del testo precedentemente trasmesso per errore materiale.

Rileva la necessità di chiarire il rapporto tra lo schema di decreto in esame, riguardante il riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, e il disegno di legge n. 4230, attualmente all'esame della XII Commissione Affari sociali della Camera, recante una delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e che, all'articolo 2, comma 1, lettera o), prevede disposizioni volte ad integrare le funzioni e i compiti della stessa Agenzia. A tal proposito fa presente di aver ricevuto dal Presidente della XII Commissione Affari sociali, Marida Bolognesi, una lettera con la quale informava di aver scritto al Ministro della sanità chiedendo di assumere le iniziative necessarie per garantire la massima organicità all'intervento legislativo riguardante i soggetti – Mi-

nistero della sanità, Agenzia per i servizi sanitari regionali, Unità sanitarie locali – che partecipano al sistema di governo della sanità pubblica.

Il deputato Franco FRATTINI, prendendo atto dell'espunzione del comma 6 dell'articolo 2 dal testo dello schema di decreto nuovamente trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri, chiede al Ministro della sanità quali siano le modifiche introdotte dal provvedimento, in ordine ai requisiti soggettivi e ai procedimenti di nomina degli organi dell'Agenzia, rispetto alle regole attualmente vigenti.

Il senatore Renzo GUBERT, chiedendo al Ministro chiarimenti sulla funzione di monitoraggio riconosciuta all'Agenzia all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), fa presente di non comprendere il motivo per cui le università, a cui è riconosciuta l'autonomia, debbano essere controllate attraverso strumenti specifici e non con i tradizionali strumenti di controllo.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dello schema in titolo, il deputato Giacomo GARRA fa presente che le leggi di adozione degli statuti delle regioni a statuto speciale – cui è riconosciuto rango costituzionale nella gerarchia delle fonti – non prevedono interventi sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza delle stesse. Risulta, pertanto, insufficiente lo strumento della legislazione ordinaria o delegata per intervenire su tale questione. Ritiene che la suddetta considerazione risulta avvalorata dalle dichiarazioni del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, secondo cui la legge 15 marzo 1997, n. 59 introduce un «federalismo a Costituzione invariata»: è, pertanto, impensabile dare attuazione alla legge delega n. 59 modificando il quadro costituzionale.

In risposta alle obiezioni del deputato Garra, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, fa presente che lo schema di decreto in esame si limita a prevedere il parere obbligatorio dell'Agenzia sui provvedimenti da parte del Consiglio dei ministri di sostituzione delle amministrazioni regionali, non incidendo, così, sulla questione sollevata dal deputato Garra, che concerne, piuttosto, la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421.

Il Ministro della sanità Rosy BINDI, premettendo che la questione del comma 6 dell'articolo 2 risulta chiarita, fa presente che lo schema di decreto in esame si pone in attuazione del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dove erano già state introdotte novità sull'Agenzia, sui suoi organi e sulle relative procedure di nomina.

Rispondendo alla richiesta del deputato Frattini di chiarimenti circa le modifiche del provvedimento in ordine ai requisiti soggettivi e ai procedimenti di nomina degli organi dell'Agenzia, rileva che essi riguardano, in primo luogo, i penetranti poteri della Conferenza unificata non solo sull'attività dell'Agenzia, ma anche nel procedimento di nomina

degli organi della stessa, e, in secondo luogo, la diversa durata del mandato del direttore (ridotta da cinque a tre anni).

Ribadendo che i maggiori poteri della Conferenza unificata si pongono come ragioni fondamentali del provvedimento in esame, osserva che la nuova natura dell'Agenzia risulta più chiara alla luce delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, e delle riforme costituzionali proposte, con le quali si tende a realizzare uno Stato in senso sempre più federale.

In funzione dei maggiori poteri riconosciuti alle regioni, nell'ambito del rapporto Ministero della sanità-autonomie regionali, diventa opportuna la presenza di un organismo tecnico che abbia funzioni di monitoraggio indispensabile qualora dovessero rendersi necessari interventi di sostegno o di sostituzione.

Proprio relativamente al monitoraggio, previsto all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento, fa presente che l'importanza di tale funzione dell'Agenzia è emersa chiaramente in occasione dell'incidente presso l'Ospedale «Galeazzi» di Milano, proprio nel periodo in cui il Governo discuteva dello schema in esame.

Conclude, dichiarando che il monitoraggio dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni, previsto sempre all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si spiega considerando che le università sono fondamentali per la ricerca, per l'assistenza e per l'analisi costi-benefici nell'ambito della sanità.

Il deputato Franco FRATTINI rileva che l'acquisizione degli atti del disegno di legge delega (A.C. 4230) recante il riordino del Servizio sanitario nazionale costituisce un elemento di valutazione tale da indurre a ritenere inopportuno l'ampliamento delle competenze dell'Agenzia secondo lo schema in titolo, visto che è ancora in corso l'esame del suddetto disegno di legge delega che interviene anche sull'Agenzia.

Si domanda, pertanto, quale sia il motivo che rende urgente l'intervento sulla struttura della stessa Agenzia mentre l'*iter* della legge generale non è ancora ultimato. Se il motivo non è da rintracciare nell'esigenza di anticipare una parte della riforma sanitaria, non comprende quale sia il senso della anticipazione della riforma della costituzione degli organi dell'Agenzia, soprattutto alla luce della considerazione che i criteri di nomina degli stessi organi sono stati poco modificati dal provvedimento in esame.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, fa presente che la funzione di monitoraggio dell'Agenzia non incide sull'autonomia regionale: si tratta di un servizio tecnico che lo Stato mette a disposizione di tutta la collettività, secondo il modello organizzativo tipico del settore della statistica. Aggiunge, inoltre, che già nel decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, era stata inserita una modifica al procedimento di nomina del direttore, prevedendo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta di nomina del direttore dell'Agenzia da parte del Ministero della sanità. Lo schema di decreto in esame estende l'intesa della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza unificata rispettivamente al-

la nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione.

Ringrazia, infine, il Ministro della sanità per i chiarimenti forniti.

Sull'ordine dei lavori

(A007 000, B31a, 0013°)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica di aver incontrato, in data odierna, il Presidente della X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati in merito allo schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il deputato Giacomo GARRA, prendendo spunto dalla comunicazione del Presidente, fa presente che gli schemi di decreto emanati in attuazione dell'articolo 4, comma 4, lettera *c*), finora esaminati dalla Commissione, non prevedevano alcun trasferimento di funzioni alle regioni, in contrasto con il disegno di federalismo amministrativo della legge delega n. 59 del 1997. La delega contenuta alla lettera *c*) dell'articolo 4, comma 4, si pone, pertanto, come un trasferimento di pieni poteri, realizzando un esproprio delle funzioni del Parlamento in materia di attività produttive.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI informa, infine, la Commissione di aver ascoltato i rappresentanti dei gruppi sulla prossima organizzazione dei lavori. Propone, pertanto, per la prossima seduta del 10 febbraio, di concludere l'esame dello schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e di avviare l'esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

### <u>SOTTOCOMMISSIONI</u>

#### BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1998

98<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 16,25.

#### (2981) Proroga di termini nel settore agricolo

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 27 gennaio scorso la Sottocommissione aveva deliberato di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo al fine di acquisire dal Governo valutazioni di carattere generale sulla politica dei residui.

Il relatore FERRANTE propone che, alla luce delle comunicazioni svolte, nella seduta plenaria della Commissione testè conclusasi, dal Rappresentante del Governo e in considerazione del carattere limitato degli stanziamenti di cui si prevede il mantenimento in bilancio, la Sottocommissione formuli parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,30.